



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO

OSSERVATORIO
SULLE DINAMICHE ELETTORALI
E GLI ORIENTAMENTI DI VALORE

Quaderno n. 2
febbraio 2005

GUIDA ALLE ELEZIONI REGIONALI 2005



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

GUIDA ALLE ELEZIONI REGIONALI 2005

OSSERVATORIO SULLE DINAMICHE ELETTORALI E GLI ORIENTAMENTI DI VALORE



Fin dagli anni Settanta, l'osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto assicura il monitoraggio delle elezioni (amministrative, regionali, politiche, europee) che si svolgono nella nostra Regione. I dati elettorali raccolti in oltre tre decenni di attività sono conservati in una banca dati unica nel suo genere, in parte già disponibile nel sito internet del Consiglio ([www. consiglioveneto.it](http://www.consiglioveneto.it)).

In continuità con questa esperienza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con la deliberazione n. 196 del 2002, ha formalmente attivato l'Osservatorio sulle dinamiche elettorali e gli orientamenti di valore, affidandone il coordinamento ad un comitato tecnico composto da Roberto Zanon, Antonio Politi e Dario Toniolo.

Quaderno n. 2

edizione 2 del 10 febbraio 2005

a cura di

Roberto Zanon

Dario Toniolo

Corrado Zancanaro

riproduzione a cura
del Centro Stampa
del Consiglio regionale del Veneto

INDICE

INTRODUZIONE	1
<i>La legislazione elettorale</i>	1
<i>Il sistema elettorale</i>	2
<i>I sistemi elettorali in Italia</i>	3
Il sistema elettorale regionale	4
<i>Il sistema elettorale delle Regioni fino al 1999</i>	4
<i>La riforma del 1999 e l'attuale fase di transizione</i>	5
<i>Le elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005</i>	5
GUIDA PRATICA	7
IL QUADRO NORMATIVO	9
QUANDO SI VOTA	10
CHI VOTA	12
PER COSA E COME SI VOTA	13
<i>Le possibilità di voto</i>	15
CHI SI PUÒ CANDIDARE.....	20
<i>Elettorato passivo</i>	20
<i>Chi è ineleggibile</i>	21
<i>Chi è incompatibile</i>	21
<i>Chi è incandidabile</i>	23
COME, QUANDO E DOVE SI PRESENTANO LE CANDIDATURE.....	25
<i>Liste provinciali e liste regionali collegate</i>	25
<i>Le liste provinciali</i>	25
<i>La scadenza per la presentazione delle liste provinciali</i>	26
<i>Le liste regionali</i>	27
<i>Le modalità di presentazione delle liste: autenticazione delle firme</i>	27
COME SI SVOLGE LA CAMPAGNA ELETTORALE	31
<i>Limiti delle spese elettorali dei candidati</i>	31
<i>Limiti di spesa per i partiti, movimenti o liste</i>	32
<i>La disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali</i>	33
COME FUNZIONA IL SISTEMA DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.....	34
Consiglieri eletti con il sistema proporzionale	34
<i>L'individuazione delle liste provinciali e regionali che non hanno superato le soglie di sbarramento</i>	34
<i>Seggi attribuiti nei collegi provinciali</i>	37
<i>Seggi attribuiti nell'ambito del collegio unico regionale</i>	40
Il Presidente della Giunta regionale ed i consiglieri eletti con il sistema maggioritario	41
<i>Il Presidente della Giunta</i>	41



<i>I consiglieri eletti nella "lista del Presidente"</i>	43	
<i>Ulteriore premio di maggioranza</i>	46	
<i>L'elezione a consigliere del primo dei candidati presidenti non eletti</i>	48	
SURROGHE DEI CONSIGLIERI REGIONALI.....		55
Supplenza	56	
IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI IN SCADENZA.....		57
<i>Il Consiglio regionale</i>	57	
<i>Le commissioni consiliari</i>	57	
<i>L'Ufficio di Presidenza</i>	58	
<i>Il Presidente della Giunta e la Giunta</i>	58	
L'AVVIO DELLA NUOVA LEGISLATURA REGIONALE.....		59
<i>La prima seduta del nuovo Consiglio regionale</i>	59	
<i>L'elezione dell'Ufficio di Presidenza</i>	59	
<i>Giunta delle elezioni</i>	59	
<i>Gruppi consiliari</i>	60	
<i>Commissioni consiliari permanenti</i>	60	
ADEMPIMENTI POST-ELETTORALI.....		61
<i>Adempimenti dei consiglieri eletti</i>	61	
<i>Dichiarazione delle spese elettorali</i>	61	
<i>Dichiarazione dello stato patrimoniale e dei redditi</i>	61	
<i>Consiglieri eletti consecutivamente</i>	61	
<i>Candidati non eletti</i>	62	
<i>Consiglieri cessati</i>	62	
<i>Consiglieri dipendenti della pubblica amministrazione</i>	62	
<i>Consuntivo delle spese dei partiti e delle liste</i>	62	
CALENDARIO		65
NORME DI RIFERIMENTO.....		77
Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1	79	
Legge 17 febbraio 1968, n. 108	81	
Legge 23 febbraio 1995, n. 43	100	
D.L. 25 febbraio 1995, n. 50	106	
Legge 15 maggio 1997, n. 127	110	
Legge 23 aprile 1981, n. 154	111	
Legge 19 marzo 1990, n. 55	120	
Legge 16 aprile 2002, n. 62	123	
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570	126	
Legge 18 novembre 1981, n. 659	139	
Legge 5 luglio 1982, n. 441	143	
Regolamento regionale 12 marzo 1991 n. 1	148	



Legge 10 dicembre 1993, n. 515	150
Legge 22 febbraio 2000, n. 28	166
Legge 5 giugno 2003, n. 131	181
Legge 2 luglio 2004, n. 165	184

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.....187

Sistemi elettorali	189
Legislazione elettorale	190
Analisi elettorali	191
Storia	191

ELENCO DELLE FIGURE, TABELLE E TAVOLE

FIGURA 1 - <i>Decreto di convocazione dei comizi elettorali per il 3 e 4 aprile 2005</i>	11
FIGURA 2 - <i>Riproduzione della scheda usata nelle elezioni regionali del 2000</i>	14
FIGURA 3 - <i>Voto di lista con preferenza e voto per il Presidente e la lista regionale</i>	15
FIGURA 4 - <i>L'espressione della sola preferenza vale anche come voto per la lista provinciale (e per la lista regionale ad essa collegata)</i>	16
FIGURA 5 - <i>In questo caso è valido solo il voto di lista provinciale (che si trasferisce anche alla lista regionale collegata)</i>	17
FIGURA 6 - <i>Voto valido solo per la lista regionale</i>	17
FIGURA 7 - <i>Voto disgiunto per una lista regionale e per una lista provinciale non collegate</i>	18
FIGURA 8 - <i>Decreto di assegnazione dei 48 seggi di consigliere regionale alle singole circoscrizioni provinciali</i>	29
FIGURA 9 - <i>Estratto di verbale di un ufficio centrale circoscrizionale relativo alla soglia di sbarramento</i>	35
FIGURA 10 - <i>Estratto di verbale di un ufficio centrale circoscrizionale relativo alla determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale</i>	37
FIGURA 11 - <i>Estratto di verbale di un ufficio centrale circoscrizionale relativo al riparto dei seggi</i>	38
FIGURA 12 - <i>Estratto di verbale dell'Ufficio centrale regionale relativo alla individuazione della lista regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti</i>	41
FIGURA 13 - <i>Estratto di verbale dell'Ufficio centrale regionale relativo alla proclamazione del Presidente della Giunta e degli eletti nella lista del Presidente</i>	44
TABELLA A - <i>Candidature ammesse e firme richieste per la presentazione delle liste</i>	26
TABELLA B - <i>Limiti di spesa di ciascun candidato</i>	32
TAVOLE A, B, C, D, E, F - <i>Operazioni di voto</i>	48 - 53



INTRODUZIONE

Il voto è il meccanismo-chiave di una società democratica.

Nei sistemi democratici si vota per eleggere gli organi legislativi e di rappresentanza politica. In taluni casi si vota anche per eleggere gli organi di governo.

In apparenza semplice, lo svolgimento di una elezione richiede, in realtà, l'applicazione di un insieme di norme e procedure (il sistema elettorale) e l'attivazione di strutture e meccanismi operativi (la macchina elettorale) di particolare complessità.

La legislazione elettorale

La legislazione elettorale si struttura attorno ad alcuni elementi normativi principali che stabiliscono:

- a) **chi può votare** ovvero l'elettorato attivo;
- b) **chi può essere votato** ovvero l'elettorato passivo (requisiti dei candidati, procedure per la presentazione delle candidature e delle liste);
- e) **come si svolge la campagna elettorale** (forme e tempi per la propaganda, limiti di spesa);
- c) **come si vota** (tipo di scelte che può fare l'elettore; tipo di collegio nel quale vale il voto espresso; numero di turni elettorali);
- d) **come si calcolano i voti** (meccanismi e formule per trasformare i voti espressi dagli elettori in seggi).

Il sistema elettorale

Gli ultimi due elementi citati nel precedente paragrafo - come si vota e come si calcolano i voti - costituiscono il cuore del sistema elettorale; rappresentano i tratti distintivi che differenziano un sistema da un altro.

La gran parte degli esperti e studiosi della materia convengono oggi nel ripartire i sistemi elettorali in tre grandi famiglie:

a) **i sistemi proporzionali**, basati sul principio della rappresentatività: a tutte le liste che ottengono una percentuale minima di voto (più o meno alta) è assicurato un numero di seggi proporzionale al numero di voti ricevuti; ordinariamente questi sistemi sono caratterizzati da collegi plurinominali (in un dato ambito territoriale o circoscrizione si eleggono più candidati);

b) **i sistemi maggioritari**, fondati sulla priorità di garantire l'espressione della volontà della maggioranza e quindi sul principio di responsabilità degli eletti verso gli elettori; in questi sistemi chi ottiene la maggioranza (relativa con il turno elettorale unico, assoluta se il turno è doppio) nel collegio o ambito di elezione vince il seggio; in questi sistemi il collegio può essere sia uninominale (si elegge un solo candidato) che plurinominale;

c) **sistemi misti o intermedi** che, con diverse formule, tendono a prendere il meglio dei sistemi proporzionali e maggioritari, con l'obiettivo di garantire la volontà e la responsabilità della maggioranza, senza peraltro rinunciare al criterio della rappresentatività.

Nel precedente decennio i sistemi misti o intermedi hanno riscosso particolare successo sia in paesi tradizionalmente caratterizzati da sistemi proporzionali (per esempio, l'Italia ed il Giappone), sia in paesi di lunga storia elettorale maggioritaria (per esempio, la Nuova Zelanda).

I sistemi elettorali in Italia

In Italia coesistono attualmente diversi sistemi elettorali, tutti sostanzialmente ascrivibili alla famiglia dei sistemi misti orientati verso il maggioritario, tranne il sistema per l'elezione dei membri italiani del **Parlamento europeo**, che appartiene alla famiglia dei sistemi proporzionali puri.

Il sistema elettorale che dal 1993 vige per il **Parlamento** prevede che:

- tre quarti dei seggi (475 alla Camera e 232 al Senato) siano attribuiti in collegi uninominali, nei quali ottiene il seggio il candidato che ottiene più voti, secondo il metodo maggioritario (maggioranza relativa);
- un quarto dei seggi (155 alla Camera e 83 al Senato) siano assegnati con il metodo proporzionale fra più liste concorrenti.

Ulteriori dettagli differenziano i sistemi per l'elezione della Camera e del Senato, che comunque si caratterizzano per questo mix di elezione maggioritaria e proporzionale dei loro membri.

La combinazione di elementi di maggioritario e proporzionale prevale anche nel sistema di elezione vigente dal 1993 (con una ulteriore riforma nel 1999) in **comuni e province**.

Il sistema prevede l'elezione popolare diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia e premi di maggioranza che assicurino comunque al Sindaco o al Presidente eletto anche la maggioranza dei seggi nel consiglio comunale o provinciale, cioè nell'organo di indirizzo politico.

Il sistema prevede il turno unico nei comuni fino a 15.000 abitanti, nei quali dunque è eletto il candidato sindaco che ottiene semplicemente il maggior numero di voti (maggioranza relativa). Nei comuni sopra i 15.000 abitanti e nelle province vige invece il metodo della maggioranza assoluta, attuato mediante il doppio turno elettorale. E' eletto al primo turno il sindaco o presidente che ottenga almeno la metà più uno dei voti validamente espressi. Se nessun candidato raggiunge tale soglia, si rende necessario un secondo turno di ballottaggio (svolto a quindici giorni di distanza dal primo), al quale sono ammessi i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti.

Il sistema elettorale regionale

Il sistema elettorale delle Regioni fino al 1999

Dal 1970 al 1995 le Regioni italiane hanno avuto una forma di governo di tipo parlamentare, definita anche dalla dottrina “a predominanza assembleare”, nel senso che il consiglio regionale, organo legislativo oltreché di indirizzo politico, prevaleva sugli organi esecutivi (presidente e giunta).

In questo periodo, il Consiglio regionale è eletto con sistema elettorale proporzionale, regolato dalla legge 108/1968, poi modificata in senso maggioritario dalla legge 43/1995.

Il Presidente della Giunta e la Giunta stessa sono eletti dal Consiglio e nel suo seno.

Fino al 1990, i seggi in palio (da 30 a 80, a seconda del numero di abitanti della Regione) sono ripartiti in collegi o circoscrizioni corrispondenti all'ambito territoriale provinciale,¹ in proporzione alla popolazione residente. In ciascuna circoscrizione i partiti presentano una lista di candidati. L'elettore può dare sia il voto di lista che la propria preferenza ad uno o più candidati della lista. La ripartizione dei seggi avviene secondo il metodo proporzionale.

Le modifiche di natura maggioritaria introdotte dalla legge 43/1995 e applicate in occasione del turno elettorale del 1995 riguardano:

- l'introduzione di liste regionali capeggiate dal candidato designato alla Presidenza della Giunta;
- la previsione di un premio di maggioranza alla lista (o coalizione di liste) che ottiene più voti a livello regionale;
- una clausola di sbarramento in ragione della quale non sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3

¹ Nelle descrizioni dei sistemi elettorali, i termini 'circoscrizione' e 'collegio' sono usati indifferentemente come sinonimi. In questa guida, adottando la terminologia della normativa di riferimento, si dà la preferenza al termine 'circoscrizione' per indicare il collegio provinciale.

per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento;

- la possibilità di esprimere una sola preferenza.

La riforma del 1999 e l'attuale fase di transizione

La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ha modificato gli articoli da 121 a 126 del Titolo V della Costituzione ed ha introdotto l'elezione diretta del Presidente della Regione, prevedendo peraltro che lo statuto della Regione possa disporre diversamente (art. 126).

Per quanto concerne il sistema di elezione, il rinnovato art. 121 della Costituzione prevede che esso sia disciplinato «con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi». Principi fondamentali che sono stati stabiliti con la legge 2 luglio 2004, n. 165.

La legge costituzionale 1/1999 ha regolato la transizione ai futuri sistemi di governo ed elettorali regionali, determinati dai nuovi statuti e dalle nuove leggi elettorali, disponendo che, fino alla data di entrata in vigore di tali disposizioni statutarie e legislative, il Presidente della Giunta è eletto contestualmente al Consiglio regionale «con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezioni dei Consigli regionali» (art. 5).

Le elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005

In occasione delle prossime elezioni dei Presidenti e dei Consigli regionali del 3 e 4 aprile 2005, nelle Regioni prive di nuovo statuto e nuova legge elettorale si applicheranno quindi le vigenti disposizioni delle leggi 108/68 e 43/1995, come integrate dall'art. 5 della citata legge costituzionale 1/1999.

Nelle Regioni che si sono dotate invece di nuovo Statuto e nuova legge regionale si andrà al voto con la specifica normativa regionale.

Alla data di stampa della presente guida, risulta che nella maggior parte delle regioni italiane, Veneto compreso, le prossime elezioni regionali saranno effettuate in base alle disposizioni nazionali vigenti in materia, di cui la presente guida illustra gli aspetti principali.

GUIDA PRATICA

IL QUADRO NORMATIVO

Le prossime elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Veneto sono disciplinate:

- per quanto concerne il sistema elettorale, principalmente dalle leggi 108/1968 e 43/1995, come integrate dalle disposizioni a carattere transitorio recate dall'art. 5 della legge costituzionale 1/1999;
- per quanto concerne lo svolgimento della campagna elettorale, principalmente dalla legge 28/2000;
- per quanto concerne lo svolgimento delle operazioni di voto, principalmente dagli articoli da 37 a 59 del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.

In questa guida sono riportati, in calce ad ogni paragrafo, i riferimenti normativi essenziali.

Nell'appendice sono riprodotti, per intero, i principali testi normativi di riferimento e, per stralci, altre disposizioni particolarmente significative, senza alcuna pretesa di esaustività.

QUANDO SI VOTA

Per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Veneto si vota il 3 e 4 aprile 2005, con i seguenti orari:

- domenica 3, dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
- lunedì 4, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

E' da ricordare che, per consentire di votare agli elettori che all'ora prevista per la chiusura si trovassero all'interno del seggio, le operazioni di voto possono continuare anche dopo le ore 22.00 di domenica e le ore 15.00 di lunedì.

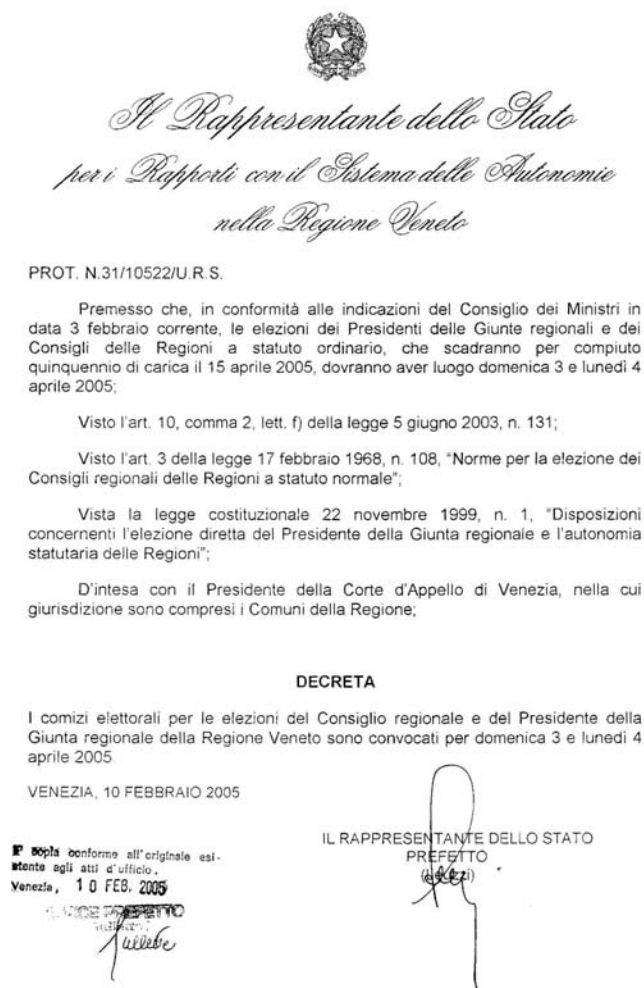
Nella figura 1 è riprodotto il decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Veneto, adottato il 10 aprile 2005 dal Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali nella Regione Veneto.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

legge 108/1968, art. 1;

D.P.R. 570/1960, art. 48, 51 e 52.

FIGURA 1 - Decreto di convocazione dei comizi elettorali per il 3 e 4 aprile 2005



CHI VOTA

Come in tutte le elezioni in Italia, eccezion fatta per quelle del Senato, per il Presidente della Giunta e per il Consiglio regionale votano tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il primo giorno dell'elezione (cioè che siano nati prima del 4 aprile 1987) e siano **iscritti nelle liste elettorali di un comune del Veneto**.

Tranne le poche eccezioni espressamente previste dalla legge (ricoverati in ospedale, scrutatori, rappresentati di lista, forze dell'ordine in servizio presso i seggi), ciascun elettore vota nel comune di residenza e nella sezione elettorale nella quale risulta iscritto.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

legge 108/1968, art. 4 e 12;

D.P.R. 570/1960, art. 40 e 42-45.

Il 3 e 4 aprile 2005 in Veneto, e nelle altre regioni a statuto ordinario, si vota per eleggere il **Presidente della Giunta regionale**, cioè il massimo **organo esecutivo** regionale (l'altro è la Giunta stessa che è nominata dal Presidente eletto), e il **Consiglio regionale**, cioè l'**organo legislativo e di rappresentanza politica** della Regione.

Secondo la normativa vigente il numero dei seggi del Consiglio regionale del Veneto è determinato in 60 (v. il decreto riprodotto in figura 8).

La votazione avviene su un'unica scheda.

Lo schema della scheda prevede che alla destra della lista provinciale sia riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Giunta regionale (e capolista della lista regionale collegata), affiancato dal contrassegno della lista regionale stessa.

La norma (decreto-legge 50/1995, tabella A) prevede che, qualora vi siano più liste provinciali collegate alla stessa lista regionale, quest'ultima possa essere contrassegnata da un simbolo unico ovvero dai simboli di tutte le liste collegate ad essa collegate.¹

Nella figura 1 è riprodotta una scheda elettorale utilizzata per le elezioni regionali del 2000.

¹ In pratica questa seconda opzione non è utilizzata spesso in quanto rischia di confondere l'elettore che potrebbe votare per il simbolo della lista prescelta soltanto nella parte della lista regionale; in tal caso il voto andrebbe alla lista regionale, ma non anche alla lista provinciale (v. più avanti la figura 5).

FIGURA 2 - *Riproduzione della scheda usata nelle elezioni regionali del 2000*

	MARCO CAPPATO			
	FABIO PADOVAN			
	MASSIMO CACCIARI			GIANCARLO GALAN
				
				
				
				
				
				FABRIZIO COMENCINI
				

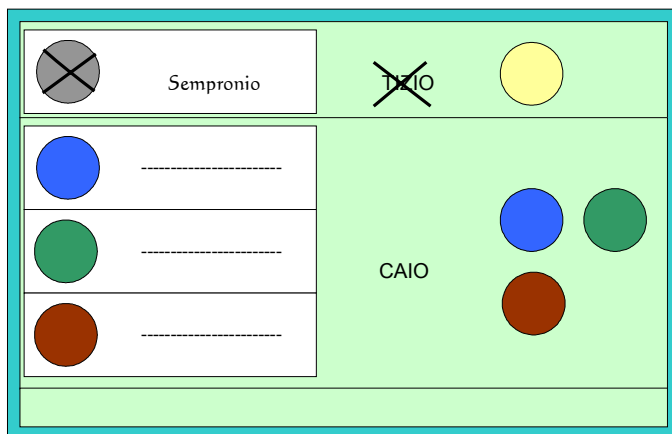
Le possibilità di voto

L'elettore ha a disposizione tre voti:

- 1) un voto per una lista provinciale;
- 2) un voto (preferenza) per uno dei candidati della lista provinciale prescelta;
- 3) un voto per un candidato Presidente della Giunta regionale, che vale anche per la lista regionale di cui è capolista.

L'espressione completa dei voti disponibili è illustrata nella figura 3.

FIGURA 3 - *Voto di lista con preferenza e voto per il Presidente e la lista regionale*



Delle scelte che ciascun elettore può fare, due sono necessariamente congiunte e una può essere disgiunta, come si illustra brevemente di seguito.

L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo. A tale voto può associare un (ed uno solo) voto di preferenza scrivendo il nome e cognome, oppure solo il cognome, di uno dei candidati compresi nella lista scelta.

Se l'elettore indica solo la preferenza e non la lista provinciale, il voto si intende espresso anche per la lista di appartenenza del candidato prescelto e per il candidato Presidente della Giunta regionale collegato (figura 4).

FIGURA 4 - *L'espressione della sola preferenza vale anche come voto per la lista provinciale (e per la lista regionale ad essa collegata)*

Il diagramma illustra un modulo di voto con tre sezioni principali:

- Sezione Provinciale:** Contiene un riquadro con un simbolo grigio e il nome "Sempronio".
- Sezione Regionale:** Contiene un riquadro con il nome "TIZIO" e un simbolo giallo.
- Sezione Regionale Collegata:** Contiene un riquadro con il nome "CAIO" e tre simboli (blu, verde e rosso).

Inoltre, a sinistra di queste sezioni, ci sono tre riquadri con simboli (blu, verde e rosso) e linee tratteggiate per la preferenza.

Se l'elettore segna una lista provinciale e dà la preferenza al candidato di altra lista è considerato valido il voto di lista, ma non la preferenza (figura 5). In questo senso voto di lista e preferenza sono congiunti.

Il terzo voto che l'elettore dà è quello per il candidato Presidente della Giunta regionale e per la lista regionale da esso guidata. Tale voto è espresso tracciando un segno sul simbolo (ovvero su uno dei simboli) della lista regionale (figura 6) oppure sul nome del candidato presidente.

Il voto per il candidato Presidente può essere disgiunto da quello espresso per una lista provinciale. L'elettore può cioè votare per una lista provinciale e per un candidato Presidente indicato in una lista regionale non collegata alla lista provinciale votata (figura 7).

FIGURA 5 - *In questo caso è valido solo il voto di lista provinciale (che si trasferisce anche alla lista regionale collegata)*

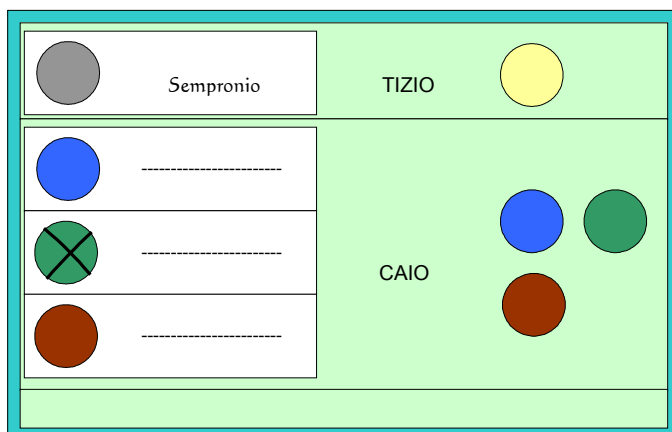


FIGURA 6 - *Voto valido solo per la lista regionale*

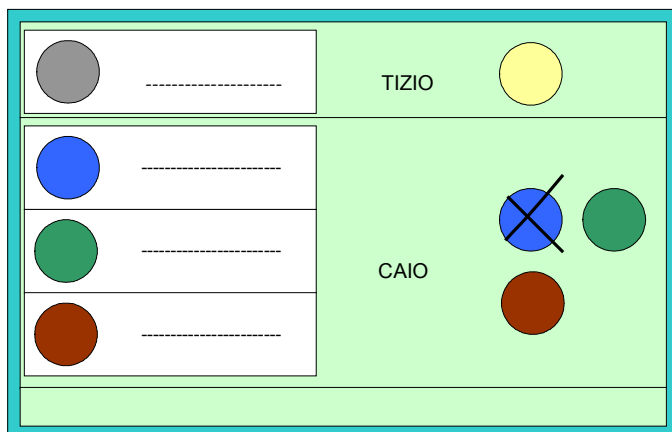
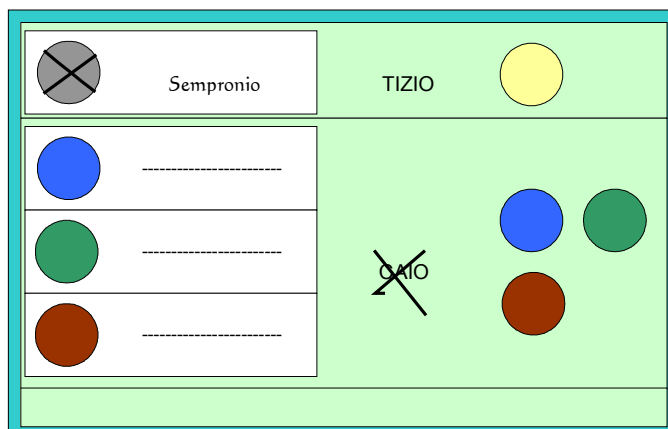


FIGURA 7 - *Voto disgiunto per una lista regionale e per una lista provinciale non collegata*



Se l'elettore esprime il proprio voto solo per una lista provinciale tale voto si intende espresso anche per il candidato Presidente della lista regionale collegata.

Se invece l'elettore esprime il proprio voto solo per un candidato Presidente (ovvero per la lista regionale da esso guidata) il suo voto non si intende espresso per alcuna delle liste provinciali collegate.

In ogni caso gli uffici elettorali di sezione nello scrutinio dei voti si attengono al principio di cui all'articolo 64 del DPR 570/1960, in base al quale la validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la effettiva volontà dell'elettore, indipendentemente da errori di ortografia e simili.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

DPR 579/1960, art. 57 e 64;

legge 108/1968, art. 13;

legge 43/1995, art. 1 e 2;

decreto-legge 50/1995.

Elettorato passivo

Il diritto di elettorato passivo, cioè la possibilità di essere eletto, trae fondamento dall'art. 51 della Costituzione, in base al quale «tutti i cittadini, dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

La materia dell'elettorato passivo, relativamente ai requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere regionale trova la sua disciplina principalmente nella legge 23 aprile 1981, n. 154, che ha accomunato in un unico testo normativo le cause che impediscono di ricoprire la carica di consigliere regionale. Tali casuse si distinguono in due categorie, denominate rispettivamente cause di **ineleggibilità** e cause di **incompatibilità**.

Successivamente, con la legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), successivamente modificata dalla legge 19 gennaio 1992, n. 16, il legislatore ha individuato, in particolare all'art. 15 della legge 55/1990, una serie di preclusioni alla candidatura a consigliere regionale e alla assunzione di qualsiasi incarico negli enti dipendenti o vigilati dalla Regione: si tratta di cause che determinano la **non candidabilità** del soggetto.

Fatte salve queste cause ostative, sono dunque eleggibili - cioè possono candidarsi - a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione (quindi non è necessario essere residenti in un comune della regione nella quale si intende candidarsi).

La legge prevede peraltro che nessuno può candidarsi in più di due regioni nelle quali si voti nella stessa data, stabilendo anche che qualora eletto in entrambe le regioni deve optare per l'una o l'altra.

Chi è ineleggibile

L'ineleggibilità trae fondamento dall'esigenza di garantire la assoluta trasparenza del procedimento elettorale, attraverso l'esclusione delle persone che per la loro particolare posizione o situazione o rapporto potrebbero influenzare la libera volontà degli elettori, recando turbamento al corretto procedimento di formazione dell'atto elettivo.

La legge stabilisce espressamente chi è ineleggibile, cioè chi non può candidarsi poiché per la carica ricoperta ed esercitata nell'ambito territoriale della Regione (per esempio, alti funzionari dello Stato, ecclesiastici, magistrati) potrebbe essere favorito rispetto agli altri candidati. In questo caso tuttavia la causa di ineleggibilità può venire meno se l'interessato si dimette dalla carica ovvero è trasferito in altra regione entro il giorno previsto per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità, se non rimosse tempestivamente, come sopra indicato, determinano la nullità dell'elezione, in quanto il vizio non è sanabile.

Per quanto riguarda le varie fattispecie di ineleggibilità si rinvia a quanto previsto dall'art. 2 della richiamata legge 154/1981, sottolineando peraltro che tale disposizione va letta alla luce della sopravvenuta giurisprudenza della Corte costituzionale che, per esempio, nel caso specifico dei dipendenti regionali ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2. In pratica un dipendente regionale che intenda candidarsi a consigliere regionale rimuove tempestivamente la causa di ineleggibilità se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Chi è incompatibile

Il principio che sta alla base della incompatibilità è quello di garantire l'imparzialità e il disinteresse nell'esercizio della cariche elettive.

Si vuole cioè evitare che l'eletto possa trovarsi in conflitto di interessi con l'ente. L'incompatibilità consiste quindi nella impossibilità giuridica di conservare la carica

alle quale si è stati validamente eletti o di svolgere attività ritenute dal legislatore inconciliabili con il mandato elettorale.

L'incompatibilità si differenzia dall'ineleggibilità in quanto impone all'eletto di scegliere (opzione) entro termini rigorosi tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con detto mandato.

Le cause di incompatibilità sono individuate negli articoli 3 e 4 della richiamata legge 154/1981 e la relativa disciplina per la rimozione per le cause di incompatibilità è recata dagli articoli 6 e 7 della medesima legge.

A titolo di esempio vi è incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di deputato, senatore della Repubblica, presidente di provincia e assessore provinciale, sindaco e assessore comunale.

I titolari di queste e altre cariche possono candidarsi, ma qualora eletti debbono rimuovere la causa della incompatibilità. Debbono cioè dimettersi da deputato, senatore, sindaco etc, ovvero rinunciare all'elezione a consigliere regionale.

In base alla legge 154/1981 non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:

- gli amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che dalla Regione ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- coloro che, come titolari o amministratori abbiano parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della regione, ovvero in società ed imprese sovvenzionate dalla regione in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
- i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestano opera in modo continuativo in favore delle imprese suindicate;
- coloro che hanno liti pendenti con la regione;
- coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione o di istituto o azienda dalla Regione dipendente o vigilato, sono stati dichiarati responsabili verso l'ente, istituto od azienda e non hanno ancora estinto il debito;

- coloro che, avendo un debito verso la Regione o verso istituto od azienda dalla Regione dipendente, sono stati legalmente messi in mora;
- coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione.

Chi è incandidabile

La non candidabilità è diversa sia dalla ineleggibilità che dalla incompatibilità e consiste in una inidoneità assoluta a ricoprire la carica. Questa causa ostativa non è rimovibile in alcun modo dall'interessato, cosicché è nulla l'eventuale elezione di soggetti colpiti da cause di tale tipo e, qualora la causa sopravvenga dopo la elezione, comporta la decadenza dalla carica.

La legge 55/1990, come modificata prima dalla legge 16/1992 e successivamente dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475, ha individuato, in particolare all'articolo 15, una serie di cause di incandidabilità, riferite a particolari gravi reati, ritenute dal legislatore così gravi da costituire causa ostativa alla candidabilità del soggetto.

Il dato saliente dell'intervento normativo è che, al fine di tutelare il diritto di elettorato passivo, viene stabilito che l'incandidabilità sopravviene solo con la condanna in forma definitiva.

A carattere meramente esemplificativo la normativa sopra richiamata prevede che non possono essere candidati alle elezioni regionali:

- coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b)

- coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

La problematica delle ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità è particolarmente complessa e, nel corso degli anni, è divenuta oggetto di numerose sentenze. Proprio per la sua specificità, una trattazione analitica esula dallo scopo della presente guida.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

legge 154/1981;

legge 55/1990.

Liste provinciali e liste regionali collegate

E' opportuno ricordare che quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione - **48** per il Veneto - sono eletti con **sistema proporzionale** sulla base di liste provinciali concorrenti in ciascuna circoscrizione provinciale.

I 48 seggi di consigliere regionale da eleggere sulla base delle liste provinciali concorrenti sono assegnati con decreto del Prefetto di Venezia, Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali nella Regione Veneto, sulla base della popolazione residente in ogni provincia, censita al 21 ottobre 2001. La figura 8 riproduce il decreto adottato il 10 aprile 2005, contestualmente al decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione - **12** per il Veneto - è eletto con **sistema maggioritario**, sulla base di liste regionali concorrenti.

Ogni lista provinciale deve essere collegata ad una lista regionale.

Più liste provinciali possono essere collegate alla stessa lista regionale. In questo caso la lista regionale è contrassegnata da un unico simbolo, oppure dai simboli di tutte le liste collegate.

Le liste provinciali

Ogni lista provinciale deve presentare un numero di candidati pari ad almeno un terzo (arrotondato all'unità superiore) e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella provincia.

Ciascun candidato al Consiglio regionale può presentare la propria candidatura in un massimo di tre province, purché sotto lo stesso simbolo.

Le firme di elettori necessarie per la presentazione di ciascuna lista sono:

- da almeno 750 a non più di 1.100 per le province fino a 100.000 abitanti;

- da almeno 1.000 a non più di 1.500 per le province con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
- da almeno 1.750 a non più di 2.500 per le province con più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- da almeno 2.000 a non più di 3.000 per le province con più di 1.000.000 di abitanti.

La tabella A da conto dell'applicazione al Veneto di tali disposizioni.

TABELLA A - <i>Candidature ammesse e firme richieste per la presentazione delle liste</i>						
Provincia	Abitanti	Consiglieri assegnati	Candidature ammesse per ciascuna lista		Firme richieste per la presentazione della lista	
			<i>minimo</i>	<i>massimo</i>	<i>minimo</i>	<i>massimo</i>
Venezia	809.586	9	3	9	1.750	2.500
Belluno	209.550	2	1	2	1.000	1.500
Padova	849.857	9	3	9	1.750	2.500
Rovigo	242.538	3	1	3	1.000	1.500
Treviso	795.264	8	3	8	1.750	2.500
Verona	826.582	9	3	9	1.750	2.500
Vicenza	794.317	8	3	8	1.750	2.500
<i>totali</i>	<i>4.527.694</i>	<i>48</i>				

La scadenza per la presentazione delle liste provinciali

La presentazione delle liste provinciali deve avvenire, presso la cancelleria del Tribunale del capoluogo di provincia, dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

Quindi per le prossime elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005 le liste provinciali debbono essere presentate **dalle ore 8 di venerdì 4 marzo alle ore 12 di sabato 5 marzo 2005**).

Le liste regionali

Ogni lista regionale deve essere collegata ad un gruppo di liste provinciali presenti in almeno metà delle province della regione (numero arrotondato all'unità superiore). Quindi in Veneto ogni lista regionale deve essere collegata ad un gruppo di liste presenti in almeno **quattro province**.

Un candidato può presentare la propria candidatura sia nelle liste provinciali che nella lista regionale.

Ogni lista regionale deve presentare un numero di candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere. Per il Veneto si va quindi da un minimo di **6** ad un massimo di **12** candidati per ciascuna lista regionale.

Le firme di elettori necessarie per la presentazione delle liste sono:

- da almeno 1.000 a non più di 1.500 per le regioni fino a 500.000 abitanti;
- da almeno 1.750 a non più di 2.500 per le regioni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- da almeno 3.500 a non più di 5.000 per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Dunque in Veneto ciascuna lista regionale deve essere accompagnata **da almeno 3.500 e da non più di 5.000** firme di elettori.

La presentazione della lista regionale deve avvenire, presso la cancelleria della Corte d'Appello del capoluogo di regione, dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

Quindi per le prossime elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005 le liste regionali debbono essere presentate presso la cancelleria della Corte d'Appello di Venezia **dalle ore 8 di venerdì 4 marzo alle ore 12 di sabato 5 marzo 2005**.

Le modalità di presentazione delle liste: autenticazione delle firme

Esula dagli obiettivi della presente guida una descrizione della documentazione necessaria per la presentazione delle liste. Va ricordato che il Ministero dell'interno mette a disposizione degli interessati apposite dettagliate istruzioni.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare l'importanza della corretta procedura di autenticazione delle firme di coloro che sottoscrivono la presentazione della lista, poiché irregolarità riscontrate nell'autenticazione sono costate nel 2000 l'annullamento delle elezioni regionali del Molise.

In particolare si sottolinea che:

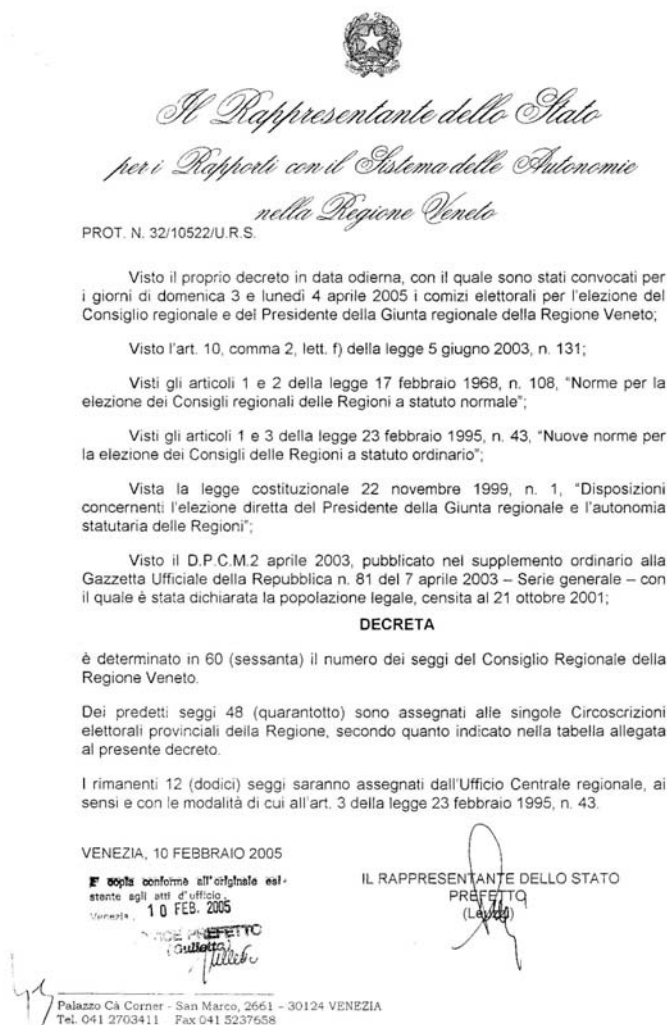
- i pubblici ufficiali che eseguono le autenticazioni delle firme dispongono del potere di autenticare esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari;
- i consiglieri comunali e provinciali che intendono autenticare le firme debbono comunicare tale propria disponibilità, rispettivamente, al sindaco del comune ed al presidente della provincia;
- chi autentica deve indicare le modalità di identificazione della persona che sottoscrive, riportando, per esempio, il numero della carta di identità; a questo riguarda, va notato che la formula "a me conosciuto" o simili deve costituire l'eccezione e non la norma nelle operazioni di identificazione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

legge 108/1968, art. 9;

legge 43/1995, art. 1.

FIGURA 8 - Decreto di assegnazione dei 48 seggi di consigliere regionale alle singole circoscrizioni provinciali





Al Rappresentante dello Stato
per i Rapporti con il Sistema delle Autonomie
nella Regione Veneto

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE CIRCOSCRIZIONI DEL VENETO DEI 48 SEGGI DI CONSIGLIERE REGIONALE DA ELEGGERE SULLA BASE DELLE LISTE PROVINCIALI CONCORRENTI, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE CENSIMENTO 2001	QUOZIENTE: N. 94.327		
		QUOZIENTI INTERI	RESTI	SEGGI ASSEGNATI
BELLUNO	209.550	2	20.896	2
PADOVA	849.857	9	914	9
ROVIGO	242.538	2	(*) 53.884	3
TREVISO	795.264	8	40.648	8
VENEZIA	809.586	8	(*) 54.970	9
VERONA	826.582	8	(*) 71.966	9
VICENZA	794.317	8	39.701	8
	4.527.694	45	282.979	48

N.B.: Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali viene assegnato un seggio

VENEZIA, 10 FEBBRAIO 2005

IL RAPPRESENTANTE DELLO STATO
PREFETTO
(L. 11/2/05)

41
F. copia conforme all'originale es-
tante agli atti d'ufficio.
Venezia, 11 0 FEB. 2005

IL VICE PREFETTO
(Gulietta)

Palazzo Cà Corner - San Marco, 2561 - 30124 VENEZIA
Tel. 041 2703411 Fax 041 5237658

Al fine di garantire la parità di condizioni e trattamento tra i vari candidati e soggetti politici, la vigente normativa disciplina le modalità di svolgimento della campagna elettorale, introducendo in particolare limiti nelle spese consentite a ciascun candidato e soprattutto regolando l'attività dei mezzi di comunicazione e informazione.

Limiti delle spese elettorali dei candidati

La legge² fissa i seguenti limiti di spesa per ciascun candidato:

- candidato in lista provinciale: massimo 32.157,66 euro + 0,0052³ euro per ogni residente nella provincia;
- candidato in lista regionale: massimo 32.157,66 euro;
- candidato in più liste provinciali: non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una sola candidatura aumentato del 10 per cento.
- candidato sia in lista provinciale che regionale: non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una sola candidatura aumentato del 30 per cento.

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni chi intende candidarsi può raccogliere fondi per finanziare la propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. A tal scopo il candidato deve dichiarare al Collegio regionale di garanzia elettorale competente il nominativo del mandatario. Sono esclusi da questa regola i candidati che spendono meno di euro 2.582,28 avvalendosi unicamente di denaro proprio.

² L'importo originario di 60 milioni di lire, fissato dall'art. 5 L. 43/1995, è stato successivamente rivalutato, in occasione delle elezioni regionali del 2000, dal D.M. 21 marzo 2000, a lire 62.265.910, corrispondenti a 32.157,66 euro. Alla data di pubblicazione di questa edizione della Guida non è ancora stato pubblicato un nuovo decreto ministeriale di aggiornamento di tale cifra.

³ L'importo originario di 10 lire, fissato dall'art. 5 L. 43/1995, deve essere convertito in euro utilizzando almeno quattro decimali, giusto quanto disposto dall'art. 4 D.Lgs 213/1998.

*La tabella B dà conto degli importi totali dei limiti di spesa più sopra trattati.
Si sottolinea che tali importi fanno ancora riferimento alla rivalutazione effettuata in occasione delle precedenti elezioni del 2000.*

TABELLA B - Limiti di spesa di ciascun candidato				
Provincia	limite di spesa fisso di ciascun candidato	incremento pro capite	Abitanti	limite di spesa complessivo di ciascun candidato nel collegio provinciale
Venezia	32.157,66	0,0052	809.586	36.367,51
Belluno	32.157,66	0,0052	209.550	33.247,32
Padova	32.157,66	0,0052	849.857	36.576,92
Rovigo	32.157,66	0,0052	242.538	33.418,86
Treviso	32.157,66	0,0052	795.264	36.293,03
Verona	32.157,66	0,0052	826.582	36.455,89
Vicenza	32.157,66	0,0052	794.317	36.288,11

Limiti di spesa per i partiti, movimenti o liste

Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle riferite direttamente ai candidati, non possono superare l'importo di 1,00 euro moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali nelle circoscrizioni provinciali nelle quali presenta proprie liste.

La disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali

L'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali è regolato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Ai fini della presente guida, nel rinviare al testo della legge riportato in appendice, basta rilevare che la disciplina restrittiva scatta a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, ovverossia da quando i cittadini sono informati della convocazione dei comizi tramite gli appositi manifesti che i sindaci debbono affiggere almeno 45 giorni prima della data del voto.

Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, da tale data e fino alla chiusura delle operazioni di voto, vige il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezioni di quelle impersonali ed indispensabili per l'assolvimento delle funzioni istituzionali.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

legge 515/1993, art. 7;

legge 43/1995, art. 1;

legge 28/1990.

COME FUNZIONA IL SISTEMA DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

In questa sezione sono descritte le diverse procedure applicate dagli uffici elettorali centrali circoscrizionali e regionale per trasformare i voti validi in seggi del Consiglio regionale e determinare l'elezione del Presidente della Giunta.

Tutte le operazioni sono descritte nell'ordine in cui debbono essere effettuate.

Consiglieri eletti con il sistema proporzionale

I quattro quinti dei seggi assegnati alla regione (48 per il Veneto) sono attribuiti, con il metodo proporzionale di seguito illustrato, alle liste provinciali concorrenti nelle circoscrizioni provinciali.

Le operazioni di seguito descritte sono eseguite da ciascun ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale che ha giurisdizione per il comune capoluogo di provincia.

L'individuazione delle liste provinciali e regionali che non hanno superato le soglie di sbarramento

In primo luogo, con una procedura non espressamente disciplinata dalla legge, ma indispensabile per l'effettuazione delle operazioni successive, mediante una diretta comunicazione tra gli uffici centrali circoscrizionali e l'ufficio centrale regionale, si individuano quali liste provinciali non hanno superato a livello regionale la soglia di sbarramento del 3 per cento dei voti validi e quali liste regionali che non hanno superato la soglia del 5 per cento.

Questo la successione delle operazioni:

- a) ciascun ufficio centrale circoscrizionale determina, distintamente per le liste provinciali e per le liste regionali, la cifra elettorale di ciascuna lista, cioè la somma dei voti validi ottenuti;
- b) ciascun ufficio centrale circoscrizionale trasmette il relativo estratto del verbale all'ufficio centrale regionale e sospende le operazioni;
- c) l'ufficio centrale regionale verifica quali liste provinciali hanno superato la soglia del 3 per cento e quali liste regionali quella del 5 per cento;
- d) quindi l'ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali l'elenco delle liste provinciali che hanno ottenuto una percentuale pari o superiore al 3 per cento di voti validi, ovvero che, pur avendo ottenuto una percentuale minore, risultano collegate ad una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento dei voti validi;
- e) ciascun ufficio centrale circoscrizionale riprende quindi le operazioni eliminando dalle successive operazioni i voti delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento.

**§ 9. — COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE DEI VOTI
VALIDI RIPORTATI DALLE LISTE AI FINI DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 43
RIPRESA DELLE OPERAZIONI**

constatato che è pervenuta dall'Ufficio centrale regionale la comunicazione relativa [Mod. n. 282-AR *bis*] relativa ai voti validi riportati dalle liste, sia provinciali che regionali, ai fini di cui all'art. 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, dichiara che le seguenti liste provinciali, avendo ottenuto, nell'intera regione, una percentuale pari o superiore al 3 per cento dei voti validi riportati da tutte le liste provinciali nell'intera regione, oppure essendo collegate ad una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento dei voti validi riportati da tutte le liste regionali nell'intera regione, sono ammesse al riparto dei seggi assegnati a questa Circoscrizione:

Seggi attribuiti nei collegi provinciali

La sequenza di operazioni utilizzata, secondo le disposizioni della legge 108/68, per assegnare i seggi nell'ambito di ciascuna circoscrizione provinciale è la seguente:

- b) si divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto (cioè il totale dei voti validamente espressi in quella provincia) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione provinciale più uno (i divisori provinciali sono riportati nella tabella B)⁴;
- c) si ottiene così il quoziente elettorale della circoscrizione provinciale;
- d) si dividono i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale;
- e) si attribuiscono ad ogni lista tanti seggi quante sono le volte che il quoziente è contenuto nella cifra elettorale di lista;
- f) i seggi che rimangono non assegnati sono attribuiti al collegio unico regionale;
- g) si stabilisce la somma dei voti residuati da ogni lista;
- h) si determina la cifra individuale di ciascun candidato, cioè il numero delle preferenze valide ottenute;
- i) si forma la graduatoria dei candidati di ciascuna lista;
- l) si attribuiscono i seggi ottenuti dalla lista in ordine di graduatoria (in caso di parità prevale l'ordine di presentazione nella lista).

Le figure 10 e 11 riproducono gli estratti di verbale di un ufficio centrale circoscrizionale relativi ad alcune fasi salienti delle operazioni sopradescritte.

⁴ Quoziente denominato Hagenbach-Bischoff.

FIGURA 10 - Estratto di verbale di un ufficio centrale circoscrizionale relativo alla determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale

§ 10. — ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTA CIASCUNA LISTA PROVINCIALE AMMESSA AL RIPARTO

(Art. 15, terzo comma, lettera b, della legge n. 108)

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, quindi, a norma dell'art. 15, terzo comma, lettera b, della legge n. 108, alla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista provinciale ammessa al riparto, compiendo le seguenti operazioni:

1° divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste ammesse al riparto pari a 410.064 voti, per il numero dei Consiglieri regionali da eleggere nella Circoscrizione **più uno**, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. *Nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.* E poiché a questa Circoscrizione sono assegnati numero NOVE seggi, il quoziente elettorale circoscrizionale è costituito dalla cifra 41.006 risultante dalla divisione del numero 410.064 per il numero 10;

2° divide il totale dei voti validi riportati da ciascuna lista ammessa al riparto dei seggi (vedi precedente § 7) per il quoziente elettorale circoscrizionale così determinato, ottenendo i quozienti interi nonché i resti delle divisioni di cui prende nota nel seguente prospetto:

FIGURA 11 - Estratto di verbale di un ufficio centrale circoscrizionale relativo al riparto dei seggi

LISTA		TOTALE voti di lista validi compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati	Quoziente in cifre interi risultante dalla divisione del totale dei voti di lista validi per il quoziente elettorale	Resti della divisione di cui alla colonna precedente
N.	Avente il contrassegno	3	4	5
1	2			
1	LISTA BONINO	/	/	/
2	VENETI D'EUROPA	/	/	/
3	RIFONDAZIONE COMUNISTA	10202	0	10202
4	DEMOCRATICI DI SINISTRA	41714	1	708
5	PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	4083	0	4083
6	LIBERAL SCARGI	2315	0	2315
7	ALLEANZA NAZIONALE	50199	1	9193
8	LISTA CACCIARI	54300	1	13294
9	C.D.U.	18997	0	18997
10	VERDI "SOLE CHE RIDE"	8994	0	8994
11	SOCIALISTI DEMOCRATICI E REPUBBLICANI	6429	0	6429
12	PARTITO SOCIALISTA	4852	0	4852
13	C.C.D.	18673	0	18673
14	LEGA NORD - LIGA VENETA	53105	1	12099
15	FORZA ITALIA	136201	3	13183
16	FRONTE MARCO POLO	/	/	/
17				
18				
19				
TOTALE DEI QUOZIENTI INTERI . . .			7	

3° constatato che il totale dei quozienti indicati nella colonna n. 4 del precedente prospetto non è superiore al numero dei seggi assegnati alla Circoscrizione (1), attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista, secondo i dati registrati nella colonna n. 4 predetta, e quindi:

Seggi attribuiti nell'ambito del collegio unico regionale

Ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica all'ufficio centrale regionale che è costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione:

- 1) il quoziente elettorale circoscrizionale;
- 2) il numero dei seggi non attribuiti nella circoscrizione;
- 3) per ciascuna lista:
 - il numero dei candidati in essa compresi,
 - la cifra elettorale,
 - il numero dei seggi attribuiti,
 - i voti residui.

Quindi l'ufficio centrale regionale assegna i seggi non attribuiti nei collegi provinciali secondo il seguente algoritmo:

- a) si determina il numero complessivo dei seggi non attribuiti nei collegi provinciali;
- b) si determina il numero di voti residuati di ciascuna lista provinciale;
- c) si sommano i voti residuati di tutte le liste con lo stesso contrassegno (detto anche gruppo di liste);
- d) si sommano tutti i voti residuati di tutti i gruppi di liste;
- e) si divide tale somma per il numero dei seggi da attribuire;
- f) si ottiene così il quoziente elettorale regionale;
- g) si dividono i voti residuati di ciascun gruppo di liste per tale quoziente, ottenendo il numero di seggi da attribuire a ciascun gruppo di liste;
- h) i seggi ancora rimanenti sono assegnati ai gruppi per i quali le divisioni hanno dato i maggiori resti;
- i) se tali resti sono pari si assegna al gruppo che ha i maggiori voti residuati;
- l) in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio;
- m) per ciascun gruppo di liste si procede ora a formare la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale (la

formula matematica è: voti residuati dalla lista provinciale moltiplicato 100 diviso per il quoziente circoscrizionale);

n) i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono assegnati alle liste provinciali in base a tale graduatoria;

o) se ad una lista spetta un seggio, ma questa non ha più candidati disponibili si passa alla lista dello stesso gruppo che la segue in graduatoria.

Il Presidente della Giunta regionale ed i consiglieri eletti con il sistema maggioritario

Il Presidente della Giunta

E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale dall'Ufficio centrale regionale il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale (maggioranza relativa). Il Presidente della Giunta fa parte di diritto del Consiglio regionale.

FIGURA 12 - Estratto di verbale dell'Ufficio centrale regionale relativo alla individuazione della lista regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti

**§ 7. — INDIVIDUAZIONE DELLA LISTA REGIONALE
CON LA MAGGIORE CIFRA ELETTORALE REGIONALE**

(Art. 15, tredicesimo comma, n. 2, della legge n. 108, come modificato dall'art. 3 della legge n. 43)

L'Ufficio, compiute le operazioni indicate al paragrafo precedente, dichiara che la lista regionale
N. 4 avente il contrassegno VENETO

ha riportato, nell'intera regione, la maggiore cifra elettorale regionale pari a N. 1'484'585 voti validi.

La suddetta lista regionale risulta collegata con i gruppi di liste provinciali
aventi i contrassegni AUSANZA NAZIONALE, CED RUFFANO
DEMOCRAZIA, CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI, PRI, FORZA ITALIA,
LEGA NORD, LIGA VENETA, PADANIA, LIBERALI SGARBI, IDENTARI,
PARTITO LOCALISTA, LOCALDEMOCRAZIA, LABURISMO, UDV
UNIONE DEMOCRATICI VENETI

che ha non conseguito complessivamente, come risulta dal paragrafo precedente, N. 31
seggi, pari al 51,6 per cento dei seggi assegnati al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge n. 108.

I consiglieri eletti nella “lista del Presidente”

Come già ricordato, un quinto dei consiglieri assegnati alla regione (12 per il Veneto) è eletto con sistema maggioritario sulla base delle liste regionali concorrenti.

Tale quota di seggi serve a garantire al Presidente eletto una maggioranza certa in seno all'assemblea legislativa regionale, con meccanismi e formule analoghe a quelle da tempo utilizzate nei comuni e nelle province.

L'utilizzo di tale quota è tuttavia variabile, a seconda della percentuale di seggi ottenuti nella parte proporzionale dalle liste provinciali collegate alla lista del Presidente eletto.

Si dimezza e diventa un decimo (6 consiglieri per il Veneto) nel caso le liste collegate al Presidente eletto ottengano un numero particolarmente elevato di seggi proporzionali.

Può addirittura incrementarsi grazie ad un "premio di maggioranza" - come si vedrà al paragrafo successivo - se i seggi assegnati alle liste non sono in numero sufficiente a garantire al Presidente eletto una maggioranza tale da assicurare la governabilità della regione.

Le operazioni di seguito illustrate sono svolte dall'Ufficio centrale regionale.

L'algoritmo con il quale si procede all'assegnazione della quota maggioritaria è dunque il seguente:

- a) si determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista regionale; si sommano cioè i voti ottenuti da ciascuna lista regionale nelle varie circoscrizioni provinciali;
- b) si individua la lista regionale che ha ottenuto la cifra elettorale regionale maggiore, ovvero la lista del Presidente della Giunta eletto;
- c) si individua il numero complessivo di seggi assegnati con il criterio proporzionale alle liste provinciali collegate alla lista regionale vincente;
- d) se le liste provinciali collegate alla lista regionale vincente hanno conseguito nella quota proporzionale una percentuale di seggi uguale o superiore al 50 per cento del totale dei seggi (quindi in Veneto uguale o maggiore a 30 seggi su 60) si procede con le operazioni indicate nel seguente *Caso A*;
- e) se le liste provinciali collegate alla lista regionale vincente hanno conseguito con il criterio proporzionale una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento del totale dei

seggi (quindi in Veneto meno di 30 seggi su 60) si procede con le operazioni indicate nel successivo *Caso B*.

Caso A: la lista regionale del Presidente eletto ha ottenuto il 50 o più per cento del totale dei seggi assegnati

In tal caso sono proclamati eletti consiglieri i candidati compresi nella lista regionale del Presidente in numero pari al 10 per cento dei seggi assegnati in totale al consiglio (quindi per il Veneto 6), scelti nell'ordine di presentazione della lista regionale.

I seggi della quota maggioritaria che residuano sono ripartiti tra le liste provinciali non collegate alla lista regionale del Presidente eletto.

L'algoritmo per ripartire tali seggi è il seguente:

- a) si individua la somma delle cifre elettorali (voti validi) di tutti i gruppi di liste provinciali non collegate al Presidente eletto;
- b) si divide tale somma per il numero di seggi da ripartire, ottenendo un quoziente;
- c) si divide la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per tale quoziente, ottenendo il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;
- h) i seggi ancora rimanenti sono assegnati ai gruppi per i quali le divisioni hanno dato i maggiori resti;
- i) se tali resti sono pari si assegna al gruppo di liste che ha ottenuto maggiori voti;
- l) i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono quindi attribuiti nelle singole circoscrizioni con lo stesso meccanismo e utilizzando la stessa graduatoria descritti al paragrafo relativo ai seggi attribuiti nell'ambito del collegio unico regionale (lettere m), n) e o));
- m) nell'utilizzare tale graduatoria si inizia dalla prima circoscrizione non ancora utilizzata nell'attribuzione di seggi;
- n) eventualmente esaurita tale graduatoria, ulteriori rimanenti seggi sono attribuiti iniziando dalla circoscrizione prima nella medesima graduatoria.

Tale caso è illustrato nell'estratto di verbale dell'ufficio centrale regionale riprodotto nella figura 13.

FIGURA 13 - Estratto di verbale dell'Ufficio centrale regionale relativo alla proclamazione del Presidente della Giunta e degli eletti nella lista del Presidente

§ 8. — PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI (1)

(Art. 15, tredicesimo comma, n. 3, della legge n. 108, come modificato dall'art. 3 della legge n. 43)

L'Ufficio, constatato che il totale complessivo dei seggi conseguito da 1 gruppo i di liste provinciali indicate al paragrafo precedente è pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio Regionale, che è di 60 seggi, assegna alla lista regionale N. 4 avente 1 contrassegnato VENETO, che ha conseguito la più alta cifra elettorale regionale, N. 6 seggi, pari al 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio Regionale, nei quali deve essere compreso il seggio spettante al capolista, eletto Presidente della Giunta Regionale.

Pertanto, alle ore 340 del giorno 5 maggio il Presidente dell'Ufficio, tenuto presente l'ordine con il quale i candidati sono elencati nella suddetta lista, proclama eletto Presidente della Giunta Regionale della regione VENETO il capolista della lista regionale con la maggiore cifra elettorale regionale, indicata al paragrafo precedente, e cioè il Sig. GALAN GIANCARLO nato a Padova il 10.9.1956.

Proclama, quindi, eletti Consiglieri della medesima Regione i seguenti candidati:

Sig. CAVALIGRE ENRICO n. VENEZIA il 13.12.1958
 Sig. SCARAVELLI PAOLO n. VERONA il 17.9.1954
 Sig. ZIGIOTTO TIZIANO FERRUCCIO n. SAN BONIFACIO (VR) il 5.9.1960
 Sig. DE POLI ANTONIO n. VICENZA il 4.10.1960
 Sig. PICCOLO FRANCESCO n. DOLO (VE) il 12.1.1958
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____

Il Presidente invia attestato ai Consiglieri regionali proclamati eletti e ne dà notizia alle Prefetture della Regione perché ne diano notizia al pubblico con apposito manifesto.

Caso B: la lista regionale del Presidente eletto ha ottenuto meno del 50 per cento del totale dei seggi assegnati

In tal caso sono proclamati eletti consiglieri tutti i candidati compresi nella lista regionale del Presidente, fino al massimo della quota stabilita (per il Veneto 12).

Se alla lista regionale spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale, utilizzando lo stesso algoritmo descritto nel precedente caso A.

Ulteriore premio di maggioranza

Nell'intento di garantire alla lista regionale vincente una maggioranza qualificata di consiglieri, la normativa vigente prevede anche un possibile incremento del numero dei consiglieri assegnati alla regione, qualora i seggi della quota maggioritaria non siano a ciò sufficienti.

Al fine di accertare la necessità di tale incremento dei seggi assegnati, l'ufficio centrale regionale verifica anzitutto se la lista regionale del Presidente eletto ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti ottenuti da tutte le liste regionali.

Se la lista regionale vincente ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti si procede con le operazioni descritte nel seguente *Caso C*.

Se la lista regionale vincente ha ottenuto una percentuale pari o superiore al 40 per cento dei voti si procede con le operazioni descritte nel successivo *Caso D*.

Caso C: la lista regionale vincente ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti

Si verifica anzitutto se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dalle liste collegate è pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio - quindi per il Veneto se i seggi conseguiti sono almeno 33. Se così è non si rende necessario alcun incremento dei seggi assegnati al consiglio.

Se invece così non fosse, si assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi.

Tale quota aggiuntiva è determinata con il seguente procedimento:

- si aumenta il numero dei seggi di un'unità alla volta finché la percentuale dei seggi assegnati alle liste regionali e provinciali collegate al Presidente eletto non raggiunga o superi il 55 per cento del totale dei seggi.

Esempio:

- seggi ottenuti dalle liste del presidente 32, pari ad una percentuale del 53,33 (32 diviso 60 per 100);

- occorre quindi incrementare il numero dei consiglieri assegnati;

- si aumenta di 1 e si ottiene 33 diviso 61 uguale al 54,10 per cento;

- non si raggiunge ancora la percentuale del 55 per cento;⁵

- si aumenta ancora di 1 e si ottiene 34 diviso 62 uguale al 54,84 per cento;

- non si raggiunge ancora la percentuale del 55 per cento;

- si aumenta ancora di 1 e si ottiene 35 diviso 63 uguale al 55,56 per cento;

- le liste del Presidente ottengono quindi, in questo caso, 3 seggi aggiuntivi ed i seggi assegnati passano da 60 a 63.

I seggi aggiuntivi sono assegnati utilizzando il medesimo algoritmo descritto nel precedente caso A.

Caso D: la lista regionale vincente ha ottenuto il 40 o più per cento dei voti

Si verifica anzitutto se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dalle liste collegate è pari o superiore al 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio - quindi per il Veneto se i seggi conseguiti sono almeno 36. Se così è non si rende necessario alcun incremento dei seggi assegnati al consiglio.

Se invece così non fosse, si assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi con gli stessi meccanismi e formule descritti nel caso C.

⁵ Sul punto v. l'interpretazione autentica da dare alle parole «arrotondamento all'unità inferiore», come sancita dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 5, comma 7.

L'elezione a consigliere del primo dei candidati presidenti non eletti

E' eletto di diritto alla carica di consigliere anche il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste provinciali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui, secondo i casi previsti dalla legge. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

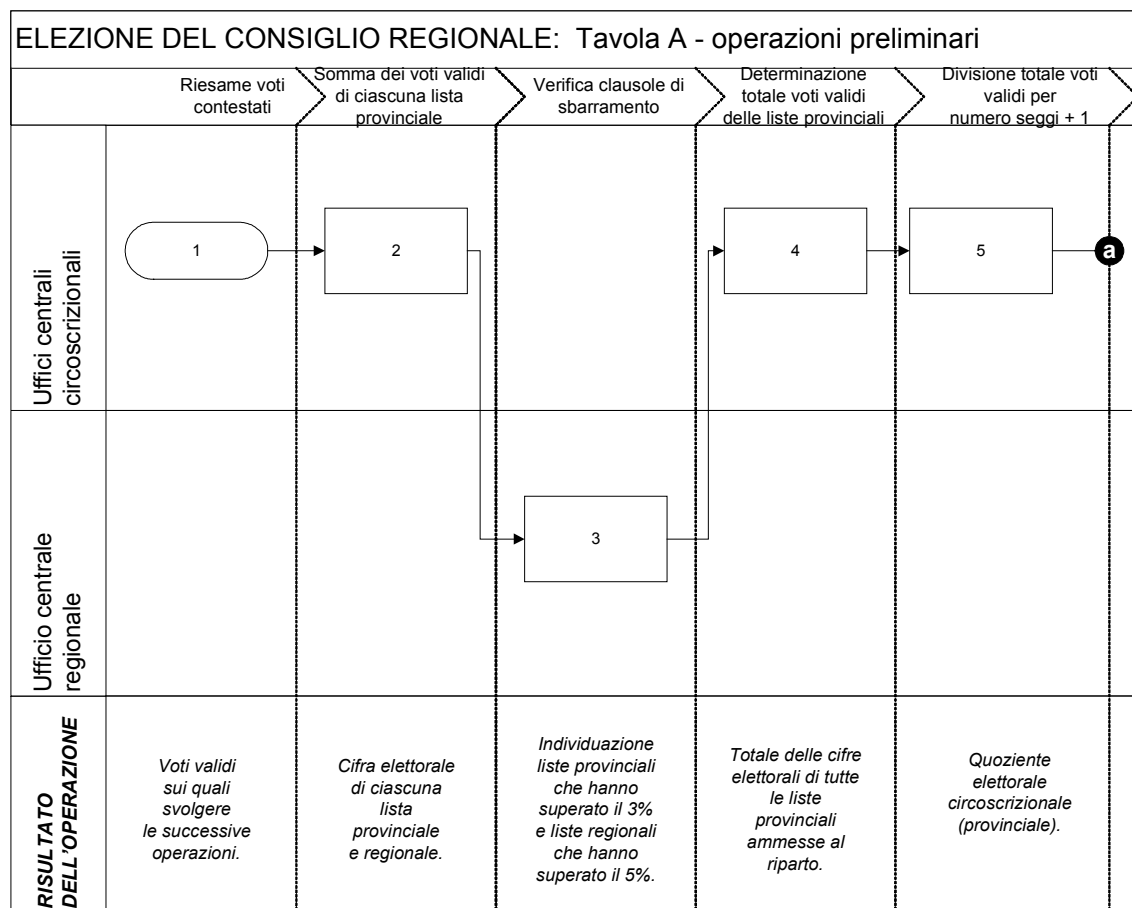
legge 108/1968, art. 15;

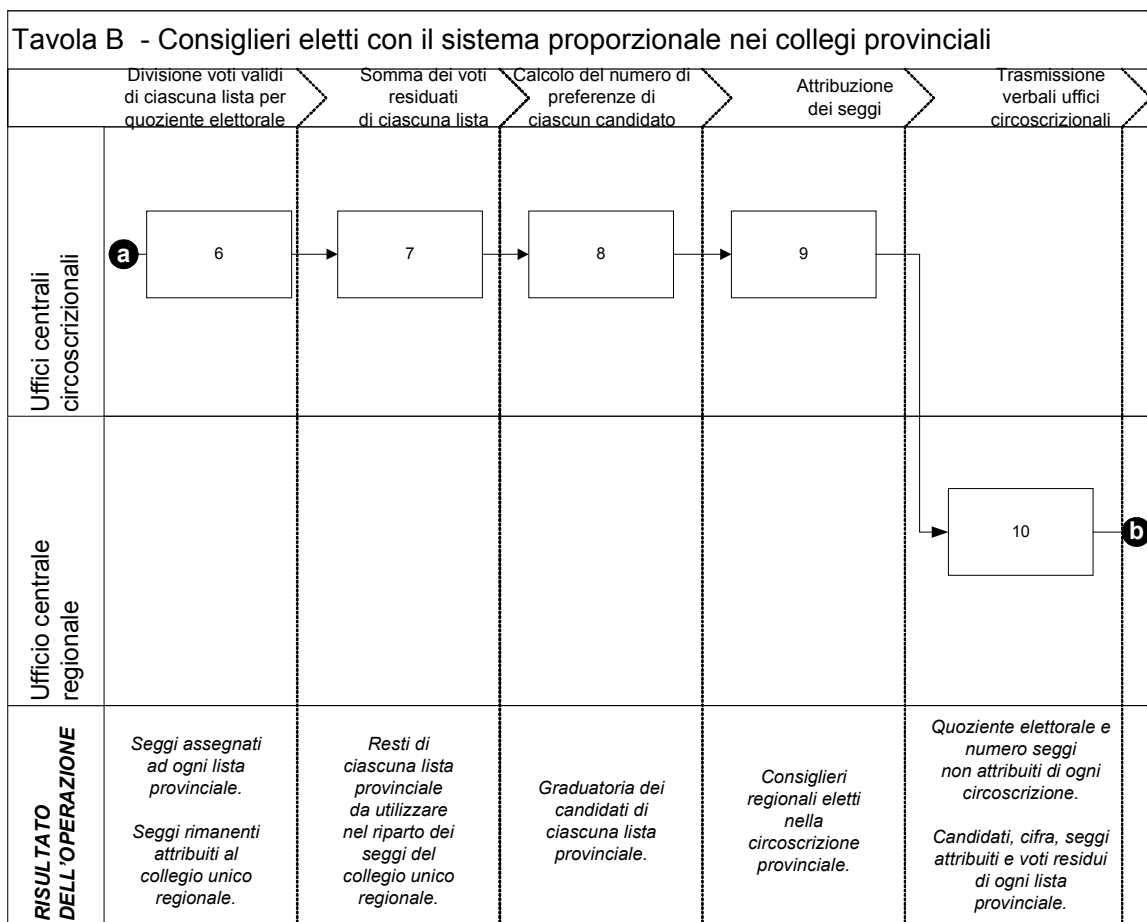
legge 43/1995;

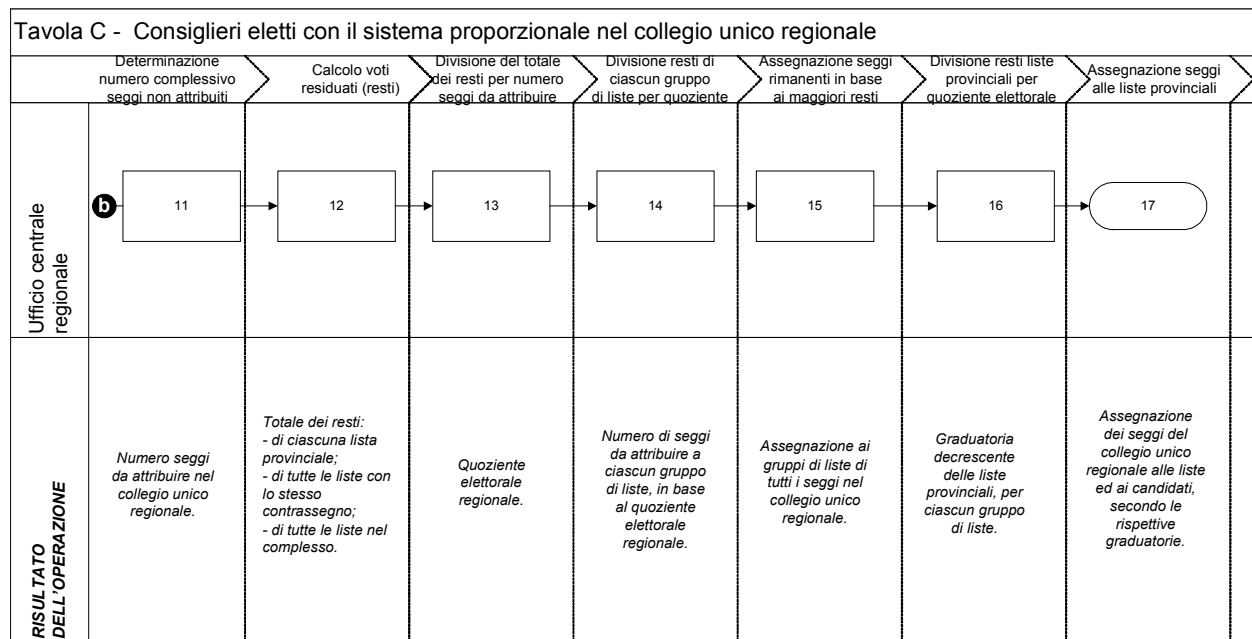
legge 127/1997, art. 5.

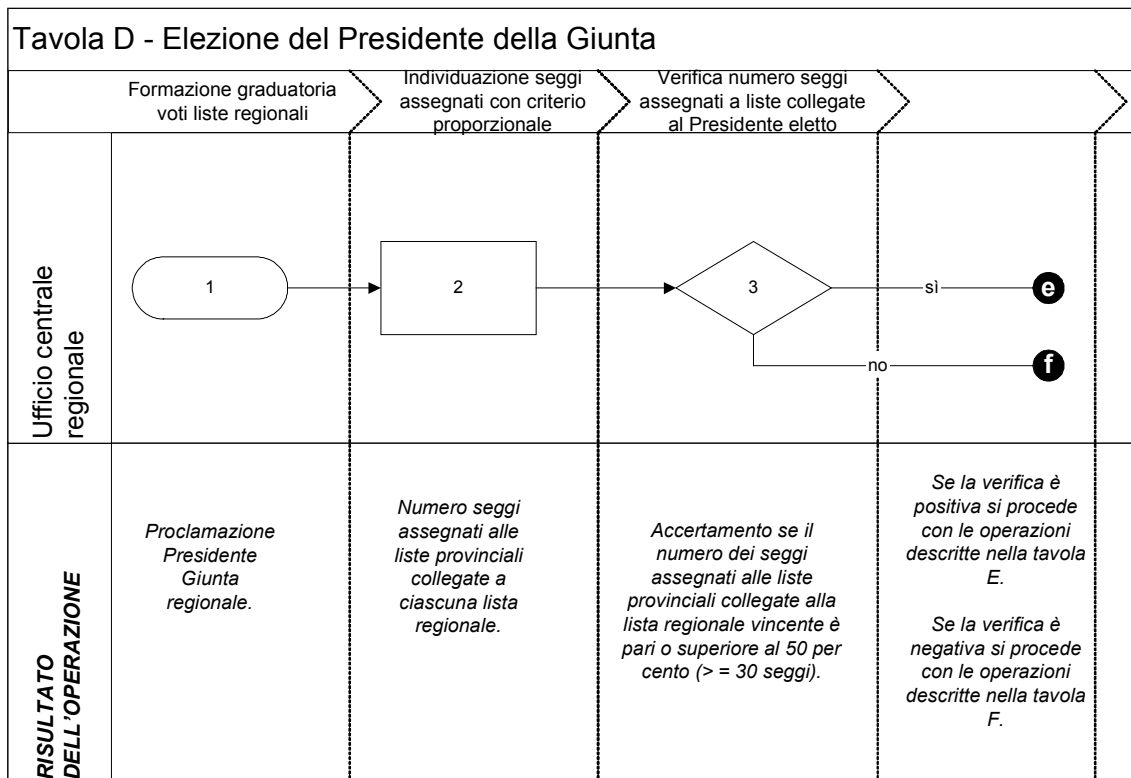
legge costituzionale 1/1999, art. 5.

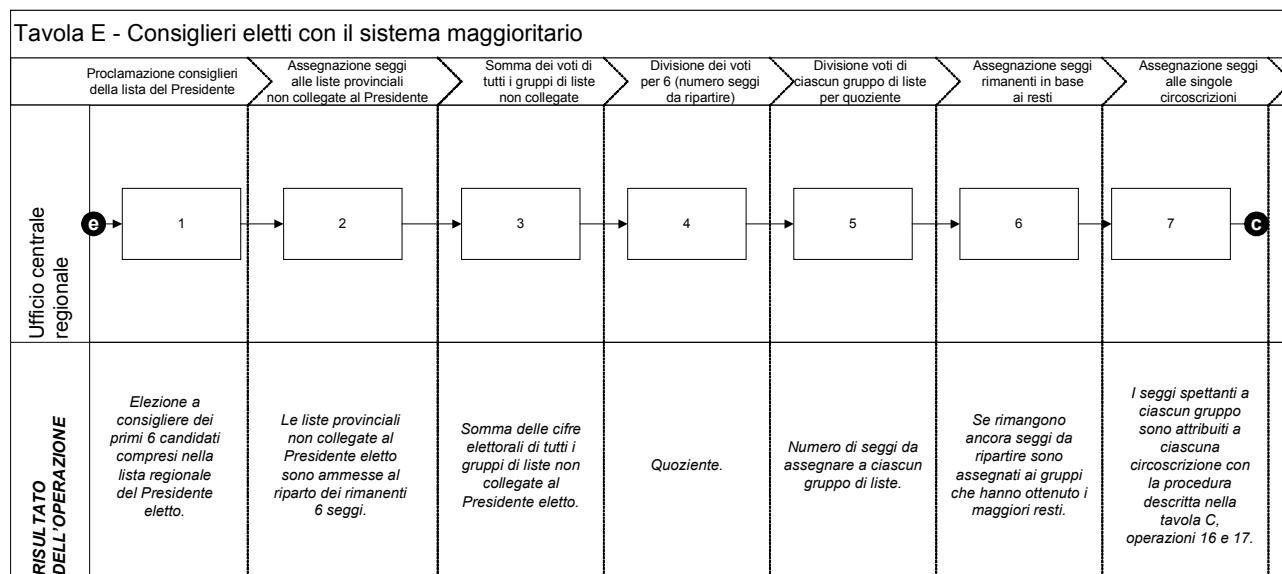
Nelle pagine seguenti alcuni diagrammi di flusso illustrano le operazioni descritte in questa sezione.

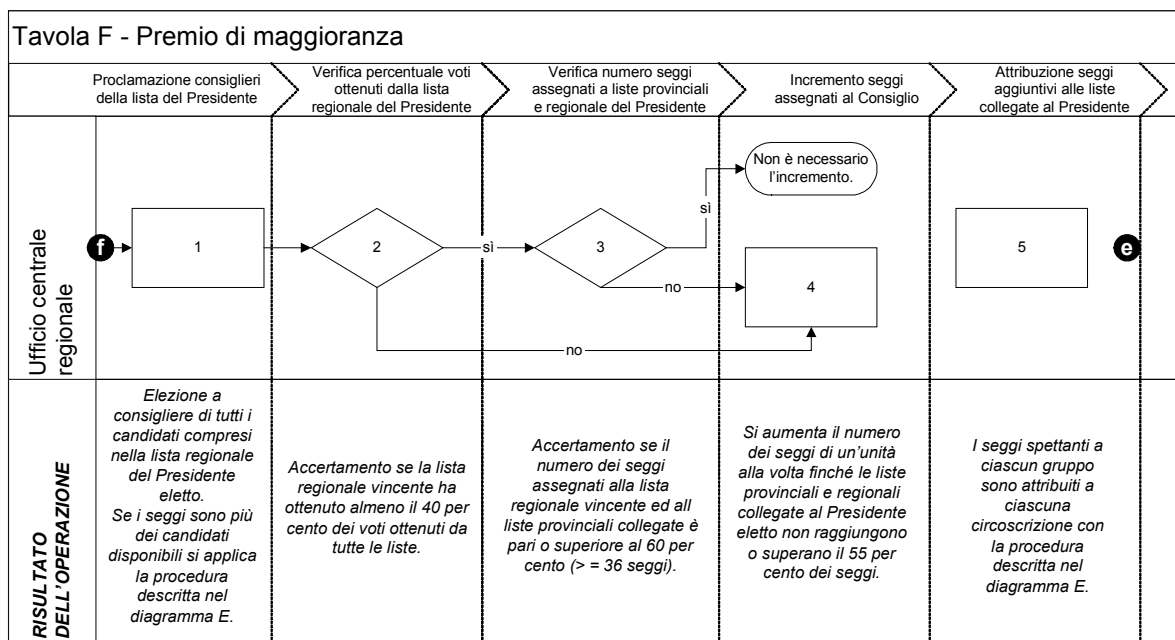












SURROGHE DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Nel caso si renda necessaria la sostituzione di un consigliere eletto nelle liste provinciali, il seggio vacante è attribuito al candidato che, nella stessa lista e provincia, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Nel caso invece si renda necessario sostituire un consigliere eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei non eletti della lista regionale. Se la lista regionale ha già esaurito i suoi candidati esso viene attribuito al gruppo di liste provinciali collegate ad essa secondo una graduatoria espressamente costruita sulla base del seguente algoritmo:

- a) si divide la cifra elettorale (voti ottenuti) di ciascun gruppo di liste provinciali per 1, 2, 3, 4, ... sino al numero dei candidati eletti nella lista regionale (quindi nel Veneto al massimo fino a 12);
- b) si scelgono i quozienti più alti così ottenuti in numero pari ai suddetti candidati eletti;
- c) si forma la graduatoria decrescente da utilizzare all'uopo.

Per assegnare quindi il seggio attribuito al gruppo di liste nella circoscrizione provinciale si utilizza il meccanismo già descritto al paragrafo relativo ai seggi attribuiti nell'ambito del collegio unico regionale (lettere m), n) e o)), attribuendo il seggio al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

legge 108/1968, art. 16.

Supplenza

Nel caso un consigliere regionale sia sospeso ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), gli subentra quale supplente, fino alla cessazione della sospensione, il candidato individuato con gli stessi criteri previsti per la surrogazione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

legge 108/1968, art. 16-bis.

Il Consiglio regionale

Le legge 108/1968 dispone perentoriamente (art. 3, secondo comma) che i Consigli regionali «esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione», resolvendo così negativamente il problema della continuità delle assemblee legislative regionali, diversamente da quanto disposto dalla Costituzione per il Parlamento nazionale i cui poteri sono prorogati «finché non siano riunite le nuove Camere» (art. 61, secondo comma).

Tuttavia, la Corte costituzionale con le proprie sentenze n. 468 del 1991 e 515 del 1995 ha interpretato diversamente la succitata disposizione della legge 108/1968, sostenendo che fino alla scadenza del quinquennio i Consigli siano provvisti di «poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza».

In altri termini, fino al giorno precedente la data delle elezioni regionali, i Consigli possono deliberare gli atti urgenti ed improrogabili.

Le commissioni consiliari

Per prassi consolidatasi nel corso delle precedenti legislature regionali, le commissioni consiliari cessano a partire dal suindicato 46° giorno le attività istruttoria relative a proposte di legge o di deliberazione amministrativa (sempreché non si tratti di atti urgenti ed improrogabili, come appena sopra indicato). Esse continuano tuttavia l'attività consultiva nei riguardi della Giunta: continuano cioè ad esprimere i pareri che, in base alle disposizione di legge, l'esecutivo chiede alle commissioni su provvedimenti di competenza giuntale che riguardino l'ordinaria amministrazione o gli affari correnti.

L'Ufficio di Presidenza

Secondo quanto disposto dall'art. 10, ultimo comma, dello Statuto della Regione del Veneto, l'Ufficio di Presidenza rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

Il Presidente della Giunta e la Giunta

Il Presidente della Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e gli affari correnti fino alla proclamazione del nuovo Presidente eletto che gli subentra immediatamente.

Anche la Giunta regionale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e gli affari correnti fino alla proclamazione del nuovo Presidente eletto. Dal momento della proclamazione al momento della nomina della nuova Giunta tutti i poteri dell'esecutivo sono provvisoriamente in capo al Presidente della Giunta neo-eletto.

La prima seduta del nuovo Consiglio regionale

Secondo quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto il Consiglio regionale del Veneto si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo (quindi un lunedì se non cade in una festività) della terza settimana successiva alla data di proclamazione degli eletti.

Il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio regionale scaduto ed è presieduto dal consigliere eletto con il più alto numero di preferenze; fungono da Segretari i due consiglieri più giovani.

L'elezione dell'Ufficio di Presidenza

Per Statuto il primo atto che il nuovo Consiglio compie è l'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei consiglieri assegnati (se i consiglieri sono 60 servono quindi almeno 31 voti).

Si procede quindi, sempre a scrutinio segreto all'elezione dei due Vice Presidenti. La maggioranza richiesta è quella relativa e ciascun consigliere può votare per un nome solo. Sono quindi eletti i due consiglieri che prendono più voti. A parità di voti risultano eletti i più anziani di età (art. 2 Regolamento). Dei due eletti funge da Vice Presidente vicario colui che ha ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, il più anziano (art. 4 Regolamento).

Si prosegue con l'elezione dei due Segretari, con lo stesso metodo e criteri validi per i Vice Presidenti.

Giunta delle elezioni

Il secondo atto che il Consiglio regionale compie nella sua prima seduta è la nomina della giunta delle elezioni (art. 12 Regolamento), composta dal Presidente del Consiglio e da dieci consiglieri.

Gruppi consiliari

Entro cinque giorni dalla prima seduta della legislatura, ciascun consigliere comunica all'Ufficio di Presidenza a quale gruppo consiliare intende appartenere (art. 9 Regolamento).

Entro otto giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo comunica all'Ufficio di Presidenza il presidente del gruppo ed il suo sostituto (art. 10 Regolamento).

Commissioni consiliari permanenti

Subito dopo la loro costituzione, i gruppi consiliari designano i propri rappresentanti nelle commissioni consiliari (art. 16 Regolamento).

Con provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente del Consiglio sono quindi costituite le commissioni consiliari che procedono alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Statuto della Regione del Veneto;

Regolamento del Consiglio regionale.

ADEMPIMENTI POST-ELETTORALI

Adempimenti dei consiglieri eletti

Subito dopo la proclamazione, il Presidente del Consiglio invia a tutti i consiglieri eletti una nota, corredata da appositi modelli, relativa agli adempimenti concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, nonché quelli relativi alla pubblicità dello stato patrimoniale.

Dichiarazione delle spese elettorali

Entro tre mesi dalla data delle elezioni, ciascun Consigliere regionale eletto deve trasmettere al Presidente del Consiglio regionale (e al Collegio regionale di garanzia elettorale, presso la Corte d'Appello di Venezia, che ne cura la pubblicità) la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Le informazioni relative a tali spese sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Dichiarazione dello stato patrimoniale e dei redditi

Ciascun Consigliere regionale eletto deve inoltre trasmettere al Presidente del Consiglio regionale la dichiarazione relativa allo stato patrimoniale e copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Consiglieri eletti consecutivamente

Hanno gli stessi obblighi del consigliere neoeletto con l'unica differenza che la dichiarazione dello stato patrimoniale riguarda l'attestazione di eventuali variazioni intervenute o meno rispetto allo stato patrimoniale pubblicato nell'anno precedente sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Candidati non eletti

Tutti i candidati al consiglio regionale non eletti hanno l'obbligo di trasmettere la dichiarazione delle spese sostenute per la campagna elettorale al Collegio regionale di garanzia elettorale (ma non anche al Presidente del Consiglio regionale), entro tre mesi dall'ultima proclamazione.

Consiglieri cessati

I consiglieri cessati non devono presentare all'Ufficio di Presidenza alcuna dichiarazione relativa alle spese sostenute ed alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Sono però tenuti a depositare la dichiarazione dello stato patrimoniale e tributario.

Consiglieri dipendenti della pubblica amministrazione

I consiglieri neoeletti dipendenti della pubblica amministrazione debbono, con sollecitudine, comunicare l'ente di appartenenza al Presidente del Consiglio, il quale dà immediata comunicazione dell'elezione all'ente medesimo, per i provvedimenti di competenza.

Consuntivo delle spese dei partiti e delle liste

La legge 515/93 stabilisce che i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti alle elezioni regionali devono trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

Il Presidente del Consiglio provvede ad inoltrare detti consuntivi alla Corte dei Conti.

In seguito la Corte dei Conti riferisce al Presidente del Consiglio regionale sui risultati del controllo eseguito.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

legge 108/1968;

legge 659/1981;

legge 441/1982;

legge 515/1993;

regolamento regionale 1/1991.

CALENDARIO

2005
FEBBRAIO

1	M	
2	M	
3	G	
4	V	
5	S	
6	D	
7	L	
8	M	
9	M	
10	G	Il Prefetto di Venezia, Rappresentante dello Stato nella Regione Veneto, ha adottato i decreti di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali e di contestuale determinazione del numero dei seggi del Consiglio regionale.
11	V	
12	S	Da questo giorno e fino al 3 marzo i Comuni debbono assicurare, con adeguati servizi e orari, la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati (art. 1, c. 4, l. 43/1995).
13	D	
14	L	
15	M	

2005
FEBBRAIO

16	M	Ultimo giorno nel quale il Consiglio regionale esercita le sue funzioni (art. 3, c. 2 l.108/68).
17	G	Termine ultimo per affissione manifesti convocazione comizi elettorali da parte dei sindaci (art. 3, c.7, l. 108/68).
Da questa le amministrazioni pubbliche limitano la comunicazione istituzionale alle forme impersonali indispensabili allo svolgimento delle funzioni.		
18	V	
19	S	
20	D	
21	L	Costituzione uffici centrali circoscrizionali presso tribunali capoluoghi provincia (art. 8, c.1, l. 108/68).
22	M	Costituzione ufficio centrale regionale presso Corte d'Appello capoluogo regione (art. 8, c. 3, l. 108/68).
23	M	
24	G	
25	V	
26	S	
27	D	
28	L	

2005
MARZO

1	M	
2	M	
3	G	
4	V	Dalle ore 8.00 alle 20.00 presentazione liste provinciali candidati presso cancellerie tribunali capoluoghi di provincia (art. 9, c. 1, L. 108/68) e liste regionali presso cancelleria corte d'appello del capoluogo di regione (art. 1, c. 3, L. 43/95)
5	S	Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presentazione liste candidati presso cancellerie tribunali capoluoghi di provincia e liste regionali presso cancelleria corte d'appello del capoluogo di regione entro le ore 24 gli uffici centrali circoscrizionali inviano le liste all'ufficio centrale regionale per la verifica delle candidature eccedenti (art. 9, c. 7, L. 108/68)
6	D	Entro le ore 12.00 ufficio centrale regionale cancella candidature eccedenti e rinvia liste a uffici centrali circoscrizionali (art. 9, c. 7, L. 108/68). Entro le ore 12 gli uffici centrali circoscrizionali verificano le liste provinciali (art. 10, c. 1, L. 108/68) e l'ufficio centrale regionale le liste regionali (art.1, c.11, L. 43/95). Entro la sera i delegati di lista prendono cognizione delle eventuali contestazioni e modificazioni (art. 10, c. 2, L. 108/68).
7	L	Alle ore 9.00 gli uffici centrali circoscrizionale danno audizione ai delegati di lista e deliberano seduta stante; le decisioni sono comunicate in giornata ai delegati di lista (art. 10, c. 3-4, L. 108/68) le medesime procedure sono seguite dall'ufficio centrale regionale per le liste regionali.
8	M	I delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale (art. 10, c. 5. L. 108/68).
9	M	

2005

MARZO

10	G	termine per le decisioni sui ricorsi dell'ufficio centrale regionale (art. 10, c. 8, L. 108/68)
11	V	termine per la comunicazione delle decisioni sui ricorsi dell'ufficio centrale regionale (art. 10, c. 9, L. 108/68) gli uffici centrali circoscrizionali iniziano le operazioni per la numerazione di liste, candidati, la stampa dei manifesti con le liste da inviare ai sindaci dei comuni, la trasmissione di liste e contrassegni alla prefettura per la stampa delle schede (art. 11, c. 2, L. 108/68)
12	S	
13	D	
14	L	
15	M	
16	M	
17	G	
18	V	
19	S	Termine ultime per i sindaci per l'affissione dei manifesti inviati dagli uffici centrali circoscrizionali (art. 11, c. 1, L. 108/68).
20	D	
21	L	
22	M	
23	M	
24	G	
25	V	
26	S	
27	D	
28	L	
29	M	
30	M	
31	G	

2005 APRILE

1	V	
2	S	
3	D	Si vota dalle 8.00 alle 22.00
4	L	Si vota dalle 7.00 alle 15.00 alla chiusura delle operazioni di voto inizia lo scrutinio
5	M	Risultati ufficiali. I competenti presidenti degli uffici elettorali di sezione inviano i verbali delle operazioni di scrutinio all'ufficio centrale circoscrizionale competente (art. 14, c. 1, L. 108/68).
6	M	Gli uffici centrali circoscrizionali iniziano le operazioni di computazione dei voti, a conclusione delle quali proclamano gli eletti nel collegio provinciale e quindi inviano i verbali all'ufficio centrale regionale (art. 15 L. 108/68).
7	G	
8	V	
9	S	
10	D	
11	L	
12	M	
13	M	
14	G	
15	V	
16	S	

2005
APRILE

17	D	
18	L	
19	M	
20	M	Sulla base delle precedenti esperienze, in questa settimana potrebbero concludersi le operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale, con la proclamazione del Presidente eletto e dei consiglieri eletti.
21	G	
22	V	
23	S	
24	D	
25	L	
26	M	
27	M	
28	G	
29	V	
30	S	

2005
MAGGIO

1	D	
2	L	
3	M	
4	M	
5	G	
6	V	
7	S	
8	D	
9	L	Probabile data della prima seduta del Consiglio regionale, con inizio della VIII legislatura regionale.
		Elezione dell'Ufficio di Presidenza e nomina della Giunta delle elezioni.
10	M	
11	M	<i>Qualora ritardino le proclamazioni e la prima seduta slitti di una o più settimane, occorre far slittare tutte le scadenze di seguito contrassegnate da tre asterischi.</i>
12	G	
13	V	
14	S	*** Termine per la comunicazione all'Ufficio di Presidenza delle adesioni ai gruppi consiliari da parte dei singoli consiglieri.
15	D	

2005
MAGGIO

16	L	
17	M	*** Termine per la comunicazione all'Ufficio di Presidenza dei presidenti (e loro sostituti) dei gruppi consiliari.
18	M	
19	G	
20	V	
21	S	
22	D	
23	L	*** I gruppi consiliari designano i propri rappresentanti nelle commissioni consiliari,
24	M	
25	M	
26	G	
27	V	*** L'Ufficio di Presidenza ed il Presidente del Consiglio costituiscono le commissioni consiliari.
28	S	
29	D	
30	L	
31	M	

2005
GIUGNO

1	M	
2	G	
3	V	
4	S	
5	D	
6	L	*** In questa settimana è prevedibile l'insediamento delle commissioni consiliari con l'elezione delle relative presidenze.
7	M	
8	M	
9	G	
10	V	
11	S	
12	D	
13	L	
14	M	
15	M	

2005
GIUGNO

16	G	
17	V	
18	S	
19	D	
20	L	
21	M	
22	M	
*** Termine ultimo per la presentazione al Presidente del Consiglio regionale dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti e liste presenti alle elezioni (art. 12 l. 515/1993).		
23	G	
24	V	
25	S	
26	D	
27	L	
28	M	
29	M	
30	G	

2005
LUGLIO

1	V	
2	S	
3	D	
4	L	Termine ultimo per la dichiarazione delle spese elettorali da parte dei consiglieri eletti (al Presidente del Consiglio regionale e al Collegio regionale di garanzia elettorale) e di tutti gli altri candidati (solo al Collegio regionale di garanzia elettorale).
5	M	
6	M	
7	G	
8	V	
9	S	
10	D	
11	L	
12	M	
13	M	
14	G	
15	V	

NORME DI RIFERIMENTO

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 121 della costituzione

¹

Articolo 2 - Modifica dell'articolo 122 della costituzione

²

Articolo 3 - Modifica dell'articolo 123 della Costituzione

³

Articolo 4 - Modifica dell'articolo 126 della costituzione

⁴

¹ Sostituisce il quarto comma dell'articolo 121 della Costituzione.

² Sostituisce l'articolo 122 della Costituzione.

³ Sostituisce l'articolo 123 della Costituzione.

⁴ Sostituisce l'articolo 126 della Costituzione.

Articolo 5 - Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

Legge 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

TITOLO I	Disposizioni	art. 1- 3
TITOLO II	Elettorato - ineleggibilità - incompatibilità	art. 4- 7
TITOLO III	Procedimento elettorale	art. 8 - 16
TITOLO IV	Convalida degli eletti e contenzioso	art. 17 - 19
TITOLO V	Disposizioni finali	art. 20 - 21
TITOLO VI	Disposizioni transitorie	art. 22 - 26

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Norme generali

[I] I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

[II] L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

[III] Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

[IV] Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

[V] I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

[VI] Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.

Articolo 2 - Numero dei consiglieri regionali. Ripartizione tra le circoscrizioni

[I] Il consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre regioni.

[II] La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

[III] La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

[IV] La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

Articolo 3 - Durata in carica dei Consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione

[I] I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

[II] Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

[III] Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

[IV] Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.

[V] Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

[VI] I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

[VII] Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.

TITOLO II

Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità

Articolo 4 - Elettorato attivo e passivo

[I] Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione¹.

[II]²

¹ Comma così sostituito dall'art. 19, L. 8 marzo 1975, n. 39.

² Comma abrogato dall'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154.

Articolo 5 - Cause di ineleggibilità

3

Articolo 6 - Cause di incompatibilità

4

Articolo 7 - Cause di decadenza

5

TITOLO III

Procedimento elettorale

Articolo 8 - Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

[I] Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

[II] Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

[III] Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

³ Articolo abrogato dall'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154.

⁴ Articolo abrogato dall'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154.

⁵ Articolo abrogato dall'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154.

[IV] Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

[V] Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

Articolo 9 - Liste di candidati⁶

[I] Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20⁷.

[II] Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.⁸

[III] La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.⁹

[IV] Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

⁶ Le norme contenute nell'art. 9 si applicano anche alle liste regionali, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

⁷ Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271.

⁸ Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271. La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

⁹ Comma così sostituito dall'art. 3, comma 6, L. 11 agosto 1991, n. 271.

[V] Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.

[VI] Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

[VII] È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

[VIII] Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55;¹⁰

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;¹¹

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in

¹⁰ Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16.

¹¹ Numero così modificato dall'art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271.

Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.¹²

[IX] La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

Articolo 10 - Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati¹³

[I] L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma;¹⁴

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21 anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

¹² Numero così sostituito dall'art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130.

¹³ Le norme contenute nell'art. 10 si applicano anche alle liste regionali, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

¹⁴ Numero così sostituito dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16.

[II] I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

[III] L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alla ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

[IV] Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

[V] Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

[VI] Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

[VII] Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

[VIII] L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

[IX] Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Articolo 11 - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione¹⁵

[I] L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;¹⁶

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

¹⁵ Le norme contenute nell'art. 11 si applicano anche alle liste regionali, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

¹⁶ Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

- 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;¹⁷
- 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.¹⁸
- [II] Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.¹⁹

Articolo 12 - Norme speciali per gli elettori

- [I] Gli elettori di cui all'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
- [II] I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli art. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Articolo 13 - Voto di preferenza²⁰

- [I] L'elettore può manifestare una sola preferenza.

Articolo 14 - Invio del verbale delle sezioni all'ufficio centrale circoscrizionale

- [I] I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

¹⁷ Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

¹⁸ Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

¹⁹ Tabelle abrogate e sostituite dalle tabelle A e B allegate al decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1995, n. 68.

²⁰ Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

[II] Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

[III] Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Articolo 15 - Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale

[I] L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

[II] Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

[III] Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;²¹

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la

²¹ Lettera così modificata dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43

divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;²²

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

[IV] Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

[V] Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

[VI] Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente

²² Lettera così modificata dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

[VII] Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

[VIII] L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

[IX] Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

[X] I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

[XI] Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

[XII] L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.²³

[XIII] A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

²³ Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

- 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
- 3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
- 4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;
- 5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
- 6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
- 7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi

attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;²⁴

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.²⁵

[XIV] Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.²⁶

[XV] Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.²⁷

[XVI] L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

[XVII] Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

²⁴ Secondo quanto disposto dall'art. 5, L. 15 maggio 1997, n. 127, le parole «qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore» devono essere interpretate nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e on al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata.

²⁵ Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

²⁶ Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

²⁷ Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

[XVIII] Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Articolo 16 - Surrogazioni

[I] Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

[II] La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

[III] Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto.²⁸

Articolo 16-bis - Supplenza

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.²⁹

²⁸ Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

²⁹ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 12 gennaio 1994, n. 30.

TITOLO IV

Convalida degli eletti e contenzioso

Articolo 17 - Convalida degli eletti

[I] Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

[II] Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

[III] In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

[IV] La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

[V] Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Articolo 18 - Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità

30

Articolo 19 - Ricorsi

[I] Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 23 dicembre 1966, n. 1147.

[II] Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Commissario del governo.

[III] Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.

³⁰ Articolo abrogato dall'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 20 - Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali

[I] Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

[II] Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

[III] Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla

elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

Articolo 21 - Spese

[I] Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

[II] Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

[III] Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

Articolo 22 - Attuazione delle prime elezioni regionali

*

* Gli articoli da 22 a 26 hanno avuto applicazione solo in occasione della prima elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario, avvenuta il 7 giugno 1970.

Articolo 23. Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.

*

Articolo 24. Norme in materia di ineleggibilità.

*

Articolo 25. Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.

*

Articolo 26. Spese per la prima elezione dei consigli regionali

*

Legge 23 febbraio 1995, n. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

Articolo 1

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.
4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6.¹

7.²

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10.³

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12.⁴

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del comma 6 che recitava: «*In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.*».

² Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

³ Sostituisce l'art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108

⁴ Il comma disciplinava i termini di presentazione delle liste dei candidati limitatamente alle elezioni regionali del 1995.

Articolo 2

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

Articolo 3

5

Articolo 4

6

Articolo 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 62.265.910

⁵ L'articolo ha modificato gli art. 15 e 16 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.

⁶ Il comma 1 dell'articolo disciplinava le elezioni provinciali e comunali del 1995; il comma 2 è stato abrogato dall'art. 8, comma 3, della L. 30 aprile 1999, n. 120.

⁷ incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 ⁸ per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a lire 62.265.910 ⁹. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste ¹⁰.

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

⁷ L'originario importo di lire 60 milioni è stato così rivalutato dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 e corrisponde a 32.157,66 euro.

⁸ Si ricorda quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:

a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.»

Quindi a 10 lire corrispondono 0,0052 euro.

⁹ L'originario importo di lire 60 milioni è stato così rivalutato dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 e corrisponde a 32.157,66 euro.

¹⁰ Comma prima modificato dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 e poi così sostituito dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156.

- a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;
- b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;
- c) articolo 11;
- d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;
- e) articolo 13;
- f) articolo 14;
- g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.
5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

Articolo 6

1. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata.

Articolo 7

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

Articolo 8

1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.

Articolo 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.L. 25 febbraio 1995, n. 50

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995¹

Articolo 1

²

Articolo 1-bis

³

Articolo 2

1. Le schede di votazione per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A e B.

Articolo 3

⁴

Articolo 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

¹ Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 13 marzo 1995, n. 68.

² L'articolo 1 conteneva disposizioni relative alle operazioni di scrutinio delle elezioni regionali del 1995.

³ L'articolo 1-bis conteneva disposizioni relative alle operazioni di scrutinio delle elezioni provinciali e comunali del 1995.

⁴ L'articolo 3 conteneva disposizioni sull'organizzazione delle elezioni regionali del 1995.

Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 1)

Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del consiglio regionale delle regioni a statuto normale

TABELLA A
(prevista dall'art. 2 comma 1)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE**

PARTE I		PARTE II		PARTE III		PARTE IV	
1 L. 1 L. 2 L. 3	1 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE	1 L. 1 L. 2 L. 3	1 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE	10 L. 10 L. 11 L. 12	10 L. 10 L. 11 L. 12	10 L. 10 L. 11 L. 12	10 L. 10 L. 11 L. 12
2 L. 4 L. 5 L. 6	2 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE	2 L. 4 L. 5 L. 6	2 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE	11 L. 13 L. 14 L. 15	11 L. 13 L. 14 L. 15	11 L. 13 L. 14 L. 15	11 L. 13 L. 14 L. 15
3 L. 7 L. 8 L. 9	3 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE	3 L. 7 L. 8 L. 9	3 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE	12 L. 16 L. 17 L. 18	12 L. 16 L. 17 L. 18	12 L. 16 L. 17 L. 18	12 L. 16 L. 17 L. 18
4 L. 10 L. 11 L. 12	4 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE	4 L. 10 L. 11 L. 12	4 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE	13 L. 19 L. 20 L. 21	13 L. 19 L. 20 L. 21	13 L. 19 L. 20 L. 21	13 L. 19 L. 20 L. 21
5 L. 22 L. 23 L. 24	5 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE	5 L. 22 L. 23 L. 24	5 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE	14 L. 25 L. 26 L. 27	14 L. 25 L. 26 L. 27	14 L. 25 L. 26 L. 27	14 L. 25 L. 26 L. 27
6 L. 28 L. 29 L. 30	6 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE	6 L. 28 L. 29 L. 30	6 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE	15 L. 31 L. 32 L. 33	15 L. 31 L. 32 L. 33	15 L. 31 L. 32 L. 33	15 L. 31 L. 32 L. 33
7 L. 34 L. 35 L. 36	7 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE	7 L. 34 L. 35 L. 36	7 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE	16 L. 37 L. 38 L. 39	16 L. 37 L. 38 L. 39	16 L. 37 L. 38 L. 39	16 L. 37 L. 38 L. 39
8 L. 40 L. 41 L. 42	8 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE	8 L. 40 L. 41 L. 42	8 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE	17 L. 43 L. 44 L. 45	17 L. 43 L. 44 L. 45	17 L. 43 L. 44 L. 45	17 L. 43 L. 44 L. 45
9 L. 46 L. 47 L. 48	9 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE	9 L. 46 L. 47 L. 48	9 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO REGIONALE	18 L. 49 L. 50 L. 51	18 L. 49 L. 50 L. 51	18 L. 49 L. 50 L. 51	18 L. 49 L. 50 L. 51

segue Tabella A

N.B.

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno od i contrassegni di ogni lista provinciale, sono stampati il nome ed il cognome del capolista della lista regionale collegata con, accanto a destra, il contrassegno ovvero i contrassegni della medesima lista regionale, collocati, geometricamente, in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali.

La lista provinciale e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo. Se più liste provinciali sono collegate alla stessa lista regionale, quest'ultima è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste provinciali, collegate con la stessa lista regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste provinciali collegate. In ogni caso, i contrassegni da riprodurre a destra del nome e cognome del capolista della lista regionale debbono essere contenuti nello stesso spazio.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della regione. I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'ufficio centrale circoscrizionale. I contrassegni delle liste regionali a destra del nome e cognome del capolista regionale sono disposti nella stessa sequenza determinata dal sorteggio effettuato dall'ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della regione a statuto normale, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.

Modello della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione del consiglio regionale delle regioni a statuto normale

TABELLA B
(prevista dall'art. 2 comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL _____ (permanente della Regione a statuto ord-ale) _____ (data della votazione) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI _____ (permanente della circoscrizione)	SCHEDE PER LA VOTAZIONE	PRIMA DELLO SUFFRAGIO _____
--	---------------------------------------	--

95G0083

Legge 15 maggio 1997, n. 127

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

estratti

omissis

Articolo 5 - Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali

1. *
2. *
3. *
4. *
5. *
6. *

7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: «qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore» devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata.

omissis

* Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Legge 23 aprile 1981, n. 154

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale ¹

Articolo 1

[I] Sono eleggibili a consigliere regionale [, provinciale, comunale e circoscrizionale,] gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

Articolo 2

[II] Non sono eleggibili a consigliere regionale [, provinciale, comunale e circoscrizionale]:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

¹ L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

- 7) i dipendenti della regione[, della provincia e del comune] per i rispettivi consigli;
- 8) [i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;]
- 9) [i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;]
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione [, della provincia o del comune];
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione[, provincia o comune];
- 12) i consiglieri regionali[, provinciali, comunali o circoscrizionali] in carica, rispettivamente in altra regione[, provincia, comune o circoscrizione].

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

[III] Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.²

[IV] Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.³

[V] La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione

² La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 388, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la causa d'ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

³ Comma così sostituito dall'art. 2, L. 11 agosto 1981, n. 271. Peraltro, il suddetto art. 2 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

[VI] La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

[VII] L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

[VIII] Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

[IX] [Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.]

Articolo 3

[I] Non può ricoprire la carica di consigliere regionale [, provinciale, comunale o circoscrizionale]:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione[, della provincia o del comune] o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione [, della provincia o del comune], ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione [, la provincia o il comune]. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. [Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a

decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;]

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione [, della provincia o del comune] ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione[, la provincia o il comune] ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione [, la provincia, il comune o la circoscrizione];

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

[II] L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

[III] Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Articolo 4

[I] Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

[II] Le cariche di consigliere regionale [, provinciale, comunale e circoscrizionale] sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione, [di consigliere

provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione].

[III] [La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.]

Articolo 5

[I] Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, [della provincia, del comune e della circoscrizione] in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Articolo 6

[I] La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale[, provinciale, comunale o circoscrizionale].

[II] Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

[III] Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

[IV] La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 7

[I] Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni [o in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni], quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali[, provinciali, comunali o di circoscrizione] in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale[, provinciale, comunale o di circoscrizione].

[II] Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni [, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni,] deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione[, della provincia, del comune o della circoscrizione] in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votati ed è surrogato nell'altro

consiglio. [Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, si applica l'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.]

[III] Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.⁴

[IV] Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

[V] Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso.

[VI] Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

[VII] Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

[VIII] La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

[IX] Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Articolo 8

[I] [I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:

1) presidente o componente del comitato di gestione o presidente dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 357 ha dichiarato che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto della presente legge.

- 2) sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzionati, nonché sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati;
- 3) presidente o componente della giunta della comunità montana nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- 4) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.]

Articolo 9

[I] [Le cause di incompatibilità previste dai numeri 2) 3) e 4) dell'articolo 8 della presente legge non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa. In tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni per tutta la durata del mandato, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

[II] Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 8 della presente legge se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità.

[III] In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo ed il professionista può essere sostituito, per detto periodo, secondo le modalità stabilite per le sostituzioni dagli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 della presente legge non hanno effetto per i titolari di farmacia che richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia.]

Articolo 10

[I] [Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- 1) gli articoli 10 ed 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

- 2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
- 3) l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;
- 4) l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;
- 5) la legge 25 febbraio 1971, n. 67, recante nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;
- 6) la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, numero 9), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;
- 7) l'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune;
- 8) gli articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali.]

Articolo 11 ⁵

Articolo 12 ⁶

⁵ Sostituiva il decimo comma dell'art. 28 e l'ottavo comma dell'art. 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

⁶ La disposizione ha cessato di avere vigore.

Articolo 13

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.⁷

⁷ Si ripete anche alla fine l'avvertenza iniziale che l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

Legge 19 marzo 1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale

estratti

omissis

Articolo 15^{1 2}

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione,

¹ I commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis - già sostituiti a norma dell'art. 1, comma 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16, in parte modificati dalla L. 12 gennaio 1994, n. 30, e dichiarati costituzionalmente illegittimi in alcune parti con sentenza della Corte costituzionale 6 maggio 1996, n. 141, sono stati da ultimo modificati dall'art. 1 L. 13 dicembre 1999, n. 475.

² L'art. 274, comma 1, lettera p) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha abrogato, tra l'altro, l'art. 15 L. 19 marzo 1990, n. 55 «salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali».

l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *b)*;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) ³

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

1-*bis*. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.⁴

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

³ Lettera abrogata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.

b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.⁵

omissis

⁵ Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.

Legge 16 aprile 2002, n. 62

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale

Articolo 1 - Prolungamento dell'orario di votazione

1. ¹
2. ²
3. ³
4. ⁴
5. ⁵
6. ⁶
7. ⁷
8. ⁸
9. ⁹
10. ¹⁰

¹ Sostituisce il nono comma dell'art. 45, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

² Sostituisce il comma 1 dell'art. 46, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

³ Sostituisce l'art. 64, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

⁴ Aggiunge l'art. 64-*bis* al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

⁵ Modifica l'art. 67 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

⁶ Modifica l'art. 73 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

⁷ Abroga l'art. 3 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533.

⁸ Modifica l'art. 22 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533.

⁹ Modifica l'art. 2, primo comma, lettera *c*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240, come già modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, convertito dalla L. 6 luglio 2001, n. 271.

¹⁰ Modifica l'art. 47, decimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

11.¹¹

12.¹²

13.¹³

Articolo 2 - Cabine elettorali

1.¹⁴

2.¹⁵

Articolo 3- Adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione

1.¹⁶

2. Le misure degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione previste dal presente articolo sono aggiornate con le modalità indicate dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, all'unità di euro.

3. Il Governo, entro sei mesi¹⁷ dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione delle disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali, prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e fissando i criteri ai

¹¹ Modifica l'art. 48, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

¹² Modifica l'art. 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

¹³ Sostituisce l'art. 11, L. 25 marzo 1993, n. 81.

¹⁴ Sostituisce il quinto comma dell'art. 42, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

¹⁵ Sostituisce il quarto comma dell'art. 37, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

¹⁶ Sostituisce l'art. 1, L. 13 marzo 1980, n. 70.

¹⁷ Per la proroga del termine vedi l'art. 13-*septies*, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

quali deve attenersi il decreto medesimo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili.

Articolo 4 - Disposizioni relative alle elezioni regionali.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia.

Articolo 5 - Copertura degli oneri finanziari.

1. In deroga all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla presente legge si provvede a carico del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*», iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.5.3 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali¹

estratti

omissis

Capo V - Della votazione
Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 37

[I] La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

[II] Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

[III] Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

[IV] Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *handicap*. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.²

[V] Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

¹ L'art. 1, ultimo comma della L. 17 febbraio 1968, n. 108 dispone che «salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.».

² Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 2, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

[VI] Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

Articolo 38

[I] Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19.

[II] Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Articolo 39

[I] Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

[II] Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

[III] Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del Comune.

Articolo 40

[I] Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

[II] Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Articolo 41

[I] Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.

[II] I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in

manca, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.³

[III] Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

[IV] I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

[V] L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

[VI] Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

[VII] I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

[VIII] Detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.⁴

[IX] L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.⁵

³ Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17.

⁴ Comma così sostituito dall'art. 9, L. 11 agosto 1991, n. 271.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17.

Articolo 42

[I] I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

[II] A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

[III] Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 27, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Articolo 43

[I] Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

[II] Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

[III] Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

[IV] Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

Articolo 44

[I] Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

[II] Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

[III] Dei nominativi degli elettori viene presa nota con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

[IV] Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Articolo 45 ⁶

Articolo 46

[I] Il presidente della sezione è incaricato dalla polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

[II] La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

[III] Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

[IV] Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

⁶ Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

[V] Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

[VI] Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

[VII] Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ultimo della votazione.

[VIII] Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Articolo 47

[I] Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

[II] Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del Comune, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere.⁷

[III] Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

[IV] Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

⁷ Comma così modificato dall'art. 16, L. 21 marzo 1990, n. 53.

[V] Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

[VI] Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

[VII] Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.⁸

[VIII] Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

[IX] Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

[X] Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.⁹

[XI] Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.¹⁰

[XII] Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.¹¹

[XIII] È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.¹²

⁸ Comma così inserito dall'art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160.

⁹ Gli attuali ultimi quattro commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 10 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

¹⁰ Gli attuali ultimi quattro commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160.

¹¹ Gli attuali ultimi quattro commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160.

¹² Gli attuali ultimi quattro commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160.

Articolo 48

[I] Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

[II] [III] [IV] ¹³

[V] Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

[VI] In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.

[VII] In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

[VIII] Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95.

[IX] L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

[X] In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.

¹³ L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 11 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62.

Articolo 49

[I] Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questo può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.¹⁴

[II] L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituzione al presidente, già piegata (e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000¹⁵ abitanti). Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

[III] Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

[IV] Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

[V] Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Articolo 50

[I] Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Articolo 51

[I] La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

¹⁴ Comma così modificato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

¹⁵ Ora, 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto 1964, n. 663.

[II] A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 ¹⁶ abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 ¹⁷ abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

[III] Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

[IV] La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.

[V] Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

Articolo 52

[I] Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

[II] La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.¹⁸

¹⁶ Ora, 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto 1964, n. 663.

¹⁷ Ora, 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto 1964, n. 663.

¹⁸ Comma così modificato dal comma 12 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

Articolo 53

[I] Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale nonché da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta ¹⁹. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

- 3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori scritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento.

[II] Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Articolo 54

[I] Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

[II] Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

¹⁹ Comma così modificato dall'art. 7, L. 8 marzo 1989, n. 95.

[III] Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.

[IV] Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

omissis

Articolo 57

[I] [II][III]²⁰

[IV] Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

[V] Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

[VI] Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

[VII] Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

[VIII] Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

[IX] Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

[X] Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.

Articolo 58²¹

²⁰ I primi tre commi dell'art. 57 sono stati abrogati dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 81.

²¹ L'art. 58 è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 81.

Capo VI - Dello scrutinio e della popolazione

Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 59

[1] Appena compiute le operazioni previste dall'articolo 53, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

[2] ²²

omissis

Articolo 64

[I] La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

[II] Sono nulli i voti contenuti in schede:

1) che non sono quelle di cui agli allegati []²³ o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

3) ²⁴

[III] ²⁵

omissis

²² Il comma secondo dell'art. 59 è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 81.

²³ Per le elezioni regionali si intengono gli allegati A e B al D.L. 25 febbraio 1995, n. 50.

²⁴ Numero abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 81.

²⁵ Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 81.

Legge 18 novembre 1981, n. 659

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

Articolo 1

[I] A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.

[II] Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale.¹

[III] Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.

Articolo 2

[I] Ad integrazione della legge 8 agosto 1980, numero 422, ed in riferimento alle ultime elezioni che in ciascuna regione a statuto speciale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della predetta legge, i partiti politici hanno diritto ad un contributo finanziario a carico dello Stato nella misura globale di cinque miliardi di lire.

[II] Hanno diritto al contributo i partiti che, almeno in una regione, abbiano avuto un proprio candidato eletto.

[III] Nell'ambito della misura globale il contributo per le singole regioni viene determinato proporzionalmente in base al numero dei votanti.

¹ Vedi, anche, l'art. 6, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

Articolo 3

[I] Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1° gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui.

[II] A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante.²

[III] I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e nell'art. 1, L. 2 maggio 1974, n. 195, sono erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il venti per cento della somma stanziata è ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto;

b) la somma residua è ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.

[IV] Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni previste dal primo comma e dall'articolo 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

[V] Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale è tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonché l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale.³

[VI] Hanno altresì diritto al contributo di cui all'art. 1, L. 2 maggio 1974, n. 195, i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una delle due Camere, nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

² Vedi, anche, l'art. 1, L. 8 agosto 1985, n. 413 e l'art. 6, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

³ Comma aggiunto dall'art. 3, L. 8 agosto 1985, n. 413.

[VII] La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al novanta per cento.

[VIII] Sono abrogati l'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli artt. 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

[IX] All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 32.630 milioni per l'anno 1980 e in lire 37.886 milioni per gli anni 1981 e 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

[X] Il Ministro del tesoro è autorizzato a apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4

[I] I divieti previsti dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.⁴

[II] Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

[III] Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche

⁴ Comma così sostituito dall'art. 3, L. 27 gennaio 1982, n. 22.

essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.⁵

[IV] Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

[V] L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

[VI] Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

[VII] - [XVII] ⁶

[XVIII] L'art. 8, L. 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato.

⁵ Comma così modificato dall'art. 7, L. 10 dicembre 1993, n. 515. La somma di L. 5.000.000, di cui al presente comma, è stata prima aggiornata, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 10.175.000 dal D.M. 1° marzo 1994 e poi rivalutata in L. 11.653.427,500 dall'art. 1, D.M. 4 marzo 1996. Ulteriori rivalutazioni sono state disposte, all'anno 1997, in lire 12.104.415,144, dall'art. 1, D.M. 26 febbraio 1998 e, all'anno 2000, in lire 12.806.471,222, dall'art. 1, D.M. 23 febbraio 2001.

⁶ I commi dal sesto al diciassettesimo sono stati abrogati dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

Legge 5 luglio 1982, n. 441

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

Articolo 1

[I] Le disposizioni della presente legge si applicano:

- 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
- 3) ai consiglieri regionali;
- 4) ai consiglieri provinciali;
- 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.¹

Articolo 2

[I] Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la

¹ Numero così sostituito dall'art. 26, L. 27 dicembre 1985, n. 816. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha abrogato la citata legge n. 816/1985.

dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

[II] Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

[III] I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

Articolo 3

[I] Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

Articolo 4

[I] Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

[II] Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

[III] Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

Articolo 5

[I] Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

Articolo 6

[I] Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2.

Articolo 7

[I] Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

[II] Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

Articolo 8

[I] Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nell'articolo 9.

[II] Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Articolo 9

[I] Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere

riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2.

[II] Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.

Articolo 10

[I] Per i soggetti indicati nel numero 2 dell'articolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica.

[II] Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 decorrono, rispettivamente dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.

Articolo 11

[I] Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

[II] La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.

Articolo 12

[I] Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al

cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;

4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.²

Articolo 13

[I] Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.

Articolo 14

[I] La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale.

[II] Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

Articolo 15

[I] Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.

Articolo 16

[I] All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

² Vedi, anche, l'art. 17, comma 22, L. 15 maggio 1997, n. 127.

Regolamento regionale 12 marzo 1991 n. 1

Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali del Veneto

Articolo 1

1. I consiglieri regionali, entro 3 mesi dalla proclamazione sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

- a) una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratori o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti o messi a disposizione dal Partito o dalla formazione politica della cui lista fanno parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. Gli adempimenti indicati ai punti a) e b) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Articolo 2

1. I consiglieri regionali sono tenuti entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti all'IRPEF, a depositare copia della dichiarazione dei redditi stessi. Tali adempimenti riguardano anche il coniuge non separato e i figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Articolo 3

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i consiglieri regionali sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al comma 1 dell'articolo 1, intervenute dopo l'ultima attestazione.
2. Entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
3. Tale obbligo è esteso anche al coniuge non separato, se consenziente, e ai figli conviventi se consenzienti.
4. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano al caso di rielezione del soggetto cessato dalla carica, per il rinnovo del Consiglio.

Articolo 4

1. Tutte le dichiarazioni obbligatorie sopra specificate vanno effettuate su un modulario predisposto a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Articolo 5

1. In caso d'inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro 15 giorni. In caso di persistente inadempienza il Presidente ne dà notizia all'Assemblea.
2. Il consigliere diffidato ha diritto di presentare le debite spiegazioni al Consiglio.
3. Il Consiglio, se ritiene di accoglierle, assegnerà al consigliere un ulteriore termine di 15 giorni per adempiere agli obblighi previsti agli articoli 1, 2 e 3; trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio infliggerà, al consigliere diffidato, la censura.

Articolo 6 - Norma transitoria.

1. Nella fase di prima attuazione del presente regolamento, i consiglieri regionali in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti previsti all'articolo 1 entro 2 mesi dalla sua esecutività.

Legge 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Articolo 1 - Accesso ai mezzi di informazione

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2.¹

3.²

4.³

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.⁴

¹ Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

² Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

³ Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

⁴ Comma così modificato dall'art. 5, L. 22 febbraio 2000, n. 28. Sui limiti di efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 3, L. 6 novembre 2003, n. 313.

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate.⁵

Articolo 2 - Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva

6

Articolo 3 - Altre forme di propaganda

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

Articolo 4 - Comunicazioni agli elettori

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una

⁵ Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.

⁶ Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

Articolo 5 - Divieto di propaganda istituzionale

7

Articolo 6 - Divieto di sondaggi

8

Articolo 7 - Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di lire 80 milioni e della cifra ulteriore pari al prodotto di 100 lire per ogni cittadino residente nel collegio uninominale ovvero al prodotto di 10 lire per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale per i candidati nelle liste che concorrono al riparto di seggi assegnati con il sistema proporzionale. Le spese per la campagna elettorale di chi è candidato sia in un collegio uninominale sia nella lista per il riparto proporzionale dei seggi nella circoscrizione che comprende quel collegio, non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle due candidature.⁹

2. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al candidato, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste o dai gruppi di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.

⁷ Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

⁸ Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

⁹ Le cifre di cui al primo periodo del presente comma sono state rivalutate all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, rispettivamente, da L. 80.000.000 a L. 91.624.000, da L. 100 a L. 114,530, da L. 10 a L. 11,453 in virtù del disposto dell'art. 2, D.M. 4 marzo 1996. Successivamente gli importi sono stati rivalutati, all'anno 1997, da L. 91.624.000 a L. 95.169.848,800, da L. 114,530 a L. 118,962, da L. 11,453 a L. 11,896, dall'art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 e, all'anno 2000, da L. 95.169.848,800 a L. 100.689.700,030, da L. 118,962 a L. 125,861, da L. 11,896 a L. 12,585, dall'art. 2, D.M. 23 febbraio 2001.

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire.¹⁰

5.¹¹

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed

¹⁰ L'importo previsto dall'ultimo periodo del presente comma è stato rivalutato all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 22.906.000 dall'art. 2, D.M. 4 marzo 1996. Successivamente l'importo è stato rivalutato, all'anno 1997, da lire 22.906.000 a lire 23.792.462,200 dall'art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 e, all'anno 2000, da L. 23.792.462,200 a L. 25.172.425,007 dall'art. 2, D.M. 23 febbraio 2001.

¹¹ Modifica il terzo comma dell'art. 4, L. 18 novembre 1981, n. 659.

eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.^{12 13}

7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.¹⁴

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.

Articolo 8 - Obblighi di comunicazione

¹⁵

Articolo 9 - Contributo per le spese elettorali

1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati che risultino collegati con più liste debbono dichiarare, all'atto della candidatura, a quale delle liste si collegano per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'ammontare di ciascuno dei due fondi è pari, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale.

2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla

¹² L'importo previsto dal terzo periodo del presente comma è stato rivalutato, all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 11.453.000 dall'art. 2, D.M. 4 marzo 1996. Successivamente l'importo è stato rivalutato, all'anno 1997, a lire 11.896.231,100 dall'art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 e, all'anno 2000, a lire 12.586.212,503 dall'art. 2, D.M. 23 febbraio 2001.

¹³ Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

¹⁴ Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

¹⁵ Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.

3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma.¹⁶

Articolo 9-bis - Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive

1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla

¹⁶ Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 3 giugno 1999, n. 157 e poi dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2 della citata legge n. 156 del 2002

consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).¹⁷

Articolo 10 - Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali è presente rispettivamente con liste o con candidati.¹⁸

Articolo 11 - Tipologia delle spese elettorali

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

¹⁷ Aggiunto dall'art. 1, L. 27 luglio 1995, n. 309. L'art. 2 della stessa legge ha disposto che le norme di cui all'art. 9-*bis* si applicano per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994.

¹⁸ Articolo così modificato prima dall'art. 1, L. 3 giugno 1999, n. 157 e successivamente dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

Articolo 12 - Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

Articolo 13 - Collegio regionale di garanzia elettorale

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati

dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.¹⁹

Articolo 14 - Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il

¹⁹ Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

5.²⁰

Articolo 15 - Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.²¹

²⁰ Comma abrogato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

²¹ Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente.²²

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie.²³ In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.²⁴

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione

²² Comma così modificato dal comma 483 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo.

²³ Gli attuali primi due periodi, così sostituiscono l'originario primo periodo per effetto dell'art. 1, D.L. 4 febbraio 1994, n. 88.

²⁴ Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.²⁵

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.²⁶

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

²⁵ Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

²⁶ Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.²⁷

18.²⁸

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.²⁹ La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente.³⁰

Articolo 16 - Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee

1. Il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.

2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato «capitolo per spese obbligatorie». Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti

²⁷ La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

²⁸ Sostituisce il comma 5 dell'art. 29, L. 25 marzo 1993, n. 81.

²⁹ Per la riduzione delle sanzioni nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, vedi l'art. 1, comma 23, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, riportato alla voce Radiodiffusione e televisione.

³⁰ Periodo aggiunto dal comma 483 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo³¹ è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.

4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.

5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

Articolo 17 - Agevolazioni postali

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad

³¹ Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.

ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.³²

Articolo 18 - Agevolazioni fiscali

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.³³

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;».

Articolo 19 - Interventi dei comuni

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.³⁴

³² Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, vedi l'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

³³ Comma così modificato dall'art. 7, L. 8 aprile 2004, n. 90.

³⁴ Comma aggiunto dall'art. 1-ter, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.

Articolo 20 - Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo³⁵ e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.³⁶

Articolo 20-bis - Regolamenti di attuazione

1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge.³⁷

³⁵ Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78

³⁶ Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, vedi l'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

³⁷ Aggiunto dall'art. 1, L. 15 luglio 1994, n. 448.

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Capo I

Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica¹

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni *referendum*.²

Articolo 2 - Comunicazione politica radiotelevisiva

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.
2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di

¹ L'intitolazione «Capo I» e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313. Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente Capo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge inserito dal citato articolo 1.

² Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.^{3 4}

Articolo 3 - Messaggi politici autogestiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti, di seguito denominati «messaggi».⁵

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

³ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

⁴ Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite, rispettivamente, con la deliberazione del 21 giugno 2000 della Commissione vigilanza RAI, con la deliberazione del 22 giugno 2000, n. 200 dell'Autorità garante per le comunicazioni e con il provvedimento del 18 dicembre 2002 della Commissione di vigilanza RAI.

⁵ Comma modificato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5.⁶

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente.⁷

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.⁸

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.^{9 10}

Articolo 4 - Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in

⁶ Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313.

⁷ Comma modificato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313.

⁸ Comma modificato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313.

⁹ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

¹⁰ Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite, rispettivamente, con la deliberazione del 21 giugno 2000 della Commissione vigilanza RAI, con la deliberazione del 22 giugno 2000, n. 200 dell'Autorità garante per le comunicazioni e con il provvedimento del 18 dicembre 2002 della Commissione di vigilanza RAI.

contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6.¹¹

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori.

¹¹ Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.¹²

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei *referendum*.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.¹³

Articolo 5 - Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4.¹⁴

¹² Comma modificato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313.

¹³ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

¹⁴ Il comma introduce modifiche al comma 5 dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Articolo 6 - Imprese radiofoniche di partiti politici

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.¹⁵

Articolo 7 - Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.¹⁶

Articolo 8 - Sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

¹⁵ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

¹⁶ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.¹⁷

Articolo 9 - Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.¹⁸

¹⁷ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

¹⁸ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Articolo 10 - Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo *telefax*:

a) all'Autorità;

b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;

c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo *telefax*, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:¹⁹

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;²⁰

¹⁹ Alinea così modificato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313.

²⁰ Lettera modificata dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313.

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronuncia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.²¹

²¹ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Articolo 11 - Obblighi di comunicazione

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.²²

Capo II

Disposizioni particolari per le emittenti locali²³

Articolo 11-bis - Àmbito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in àmbito nazionale.²⁴

²² Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

²³ Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11-*bis* a 11-*septies* è stato aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

²⁴ Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11-*bis* a 11-*septies* è stato aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Articolo 11-ter - Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende:

a) per «emittente radiofonica e televisiva locale», ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

b) per «programma di informazione», il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

c) per «programma di comunicazione politica», ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.²⁵

Articolo 11-quater - Tutela del pluralismo

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale

²⁵ Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11-*bis* a 11-*septies* è stato aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni.^{26 27}

²⁶ Il presente Capo II, comprendente gli art. da 11-*bis* a 11-*septies* è stato aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

²⁷ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 aprile 2004.

Articolo 11-quinquies - Vigilanza e poteri dell'Autorità

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater*, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater* e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.²⁸

Articolo 11-sexies - Norme regolamentari e attuative dell'Autorità

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.²⁹

Articolo 11-septies - Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater*, cessano di

²⁸ Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11-*bis* a 11-*septies* è stato aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

²⁹ Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11-*bis* a 11-*septies* è stato aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8.³⁰

Capo III

Disposizioni finali³¹

Articolo 12 - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13 - Abrogazione di norme

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

³⁰ Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11-*bis* a 11-*septies* è stato aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

³¹ L'intitolazione "Capo III" e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Legge 5 giugno 2003, n. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

estratti

omissis

Articolo 10 - Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:

a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;

b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;

c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;

e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;

g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.

5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.

6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.¹

7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.

8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri».

9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ²

b) i commi secondo e terzo sono abrogati;

c) ³

10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 236, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

² Sostituisce il primo comma dell'art. 11, L. 10 febbraio 1953, n. 62.

³ Sostituisce la rubrica dell'art. 11, L. 10 febbraio 1953, n. 62.

Legge 2 luglio 2004, n. 165

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

Capo I

Articolo 1 - Disposizioni generali

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Articolo 2 - Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

- a)* sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;
- b)* inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;
- c)* applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*;
- d)* attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta

salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Articolo 3 - Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta

salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Articolo 4 - Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

Capo II

Articolo 5 - Durata degli organi elettivi regionali

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

In questa bibliografia sono state inserite soltanto opere in italiano attualmente disponibili in libreria.

Sistemi elettorali

AA.VV., *I sistemi elettorali in Europa. Tra Otto e Novecento*, Bari, Laterza, 1997.

AA.VV., *Prospettive di riforma del sistema elettorale italiano*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004.

CORBETTA Piergiorgio, PARISI Arturo M., SCHADEE Hans, *Elezioni in Italia. Struttura e tipologia delle consultazioni politiche*, Bologna, Il Mulino, 1996.

FISICHELLA Domenico, *Elezioni e democrazia. Un'analisi comparata*, Bologna, Il Mulino, 2003.

MARTELLI Paolo, *Elezioni e democrazia rappresentativa. Un'introduzione teorica*, Bari, Laterza, 1999.

PIRETTI M. Serena, *Fabbrica del voto. Come funzionano i sistemi elettorali*, Bari, Laterza, 1998.

ROKKAN Stein, *Cittadini, elezioni, partiti*, Bologna, Il Mulino, 1971.

RUSSO Alberto, *Collegi elettorali ed eguaglianza del voto. Un'indagine sulle principali democrazie stabilizzate*, Milano, Giuffrè, 1998.

SARTORI Giovanni, *Ingegneria costituzionale comparata. Strutture, incentivi ed esiti*, Bologna, Il Mulino, 2004.

SHUGART Matthew S., CAREY John M., *Presidenti e assemblee. Disegno costituzionale e dinamiche elettorali*, Bologna, Il Mulino, 1995.

Legislazione elettorale

AA.VV., *I ricorsi elettorali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002.

CARASTRO Antonio, *La presentazione e l'ammissione delle candidature nel procedimento elettorale degli enti locali. Con ampio corredo di giurisprudenza e prassi*, Rimini, Maggioli Editore, 2004.

CARLASSARE Lorenza, DI BLASI Alessandro, GIAMPIERETTI Marco, *La rappresentanza democratica nelle scelte elettorali delle regioni*, Padova, CEDAM, 2002.

MAGGIORA Enrico, *L'ufficio elettorale del comune. Competenze, revisione delle liste elettorali, ricorsi, calendario degli adempimenti*, Milano, Giuffrè, 2003.

PALICI DI SUNI PRAT Elisabetta, *Tra parità e differenza. Dal voto alle donne alle quote elettorali*, Torino, Giappichelli, 2004.

SAITTA Nazareno, *I giudizi elettorali*, Torino, Giuffrè, 2003.

VANDELLI Luciano, TESSARO Tiziano, VASSALLO Salvatore, *Organi e sistema elettorale*, Rimini, Maggioli Editore, 2001.

Analisi elettorali

AA.VV., *Maggioritario finalmente? La transizione elettorale 1994-2001*, Bologna, Il Mulino, 2003.

ALESINA Alberto, ROUBINI Nouriel, *Economia elettorale. Tra promesse e realtà*, Milano, Università Bocconi, 2004.

CARTOCCI Roberto, *Elettori in Italia. Riflessioni sulle vicende elettorali degli anni Ottanta*, Bologna, Il Mulino, 1992.

DIAMANTI Ilvo, *Bianco, rosso, verde...e azzurro. Mappe e colori dell'Italia politica*, Bologna, Il Mulino, 2003.

MANNHEIMER Renato, SANI Giacomo, *La conquista degli astenuti*, Bologna, Il Mulino, 2001.

PASQUINUCCI Daniele, VERZICHELLI Luca, *Elezioni europee e classe politica sovranazionale 1979-2004*, Bologna, Il Mulino, 2001.

SANTAGATA Walter, *Economia, elezioni, interessi. Una analisi dei cicli economici elettorali in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2004.

Storia

SABBATUCCI Giovanni, *Le riforme elettorali in Italia (1848-1994)*, Unicopli, Milano, 1995.

PIRETTI M. Serena, *Le elezioni politiche in Italia dal 1848 a oggi*, Bari, Laterza, 1999.